



## **SAMO AMBIENTE SRL**

**Piazza Matteotti snc – Palazzo Comunale  
Santa Margherita di Belice (AG)**

---

**Modello di Organizzazione,  
Gestione e Controllo ex  
Decreto Legislativo dell'8  
giugno 2001 n. 231  
Parte Speciale**

## INDICE

<b>INDICE</b> .....	<b>1</b>
<b>PARTE SPECIALE – A –</b> .....	<b>5</b>
<b>REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b> .....	<b>5</b>
<b>1. LE NOZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO</b> .....	<b>5</b>
<b>2. LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001). ESEMPLIFICAZIONI DELLE POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE</b> .....	<b>6</b>
<b>3. ATTIVITÀ SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA P.A.</b> .....	<b>10</b>
3.1 RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA P.A. E SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO ..	11
3.2 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E AUTORITÀ DI VIGILANZA .....	12
3.3 GESTIONE DEI CONTENZIOSI .....	16
3.4 EROGAZIONI PUBBLICHE.....	17
3.5 ATTIVITÀ ESERCITATE IN QUALITÀ DI PUBBLICO SERVIZIO.....	18
<b>4. REGOLE GENERALI</b> .....	<b>19</b>
<b>5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI</b> .....	<b>21</b>
5.1 Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile Interno.....	21
5.2 Contratti.....	22
<b>6. I CONTROLLI DELL'ODV</b> .....	<b>22</b>
<b>PARTE SPECIALE – B –</b> .....	<b>23</b>
<b>REATI SOCIETARI</b> .....	<b>23</b>
<b>1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL D.LGS. 231/2001). ESEMPLIFICAZIONI DELLE POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE</b> .....	<b>23</b>
<b>2. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI</b> .....	<b>27</b>
2.1 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (art. 2621 c.c.) .....	27
2.2 IMPEDITO CONTROLLO (art. 2625 c.c.) .....	28
2.3 INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (art. 2626 c.c.) .....	28
2.4 ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (art. 2627 c.c.).....	28
2.5 ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (art. 2628 c.c.).....	28
2.6 OPERAZIONI A PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (art. 2629 c.c.) .....	29
2.7 FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (art. 2632 c.c.) .....	29
2.8 INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (art. 2633 c.c.) .....	29
2.9 ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (art. 2636 c.c.).....	30
2.10 AGGIOTTAGGIO (art. 2637 c.c.) .....	30
2.11 OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (art. 2638 c.c.).....	30
2.12 CORRUZIONE TRA PRIVATI – e ISTIGAZIONE (art. 2635 e 2635 bis c.c.).....	31
<b>3. REGOLE GENERALI</b> .....	<b>32</b>
<b>4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI</b> .....	<b>33</b>
4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio .....	33

4.2	Contratti.....	34
<b>5.</b>	<b>I CONTROLLI DELL'ODV.....</b>	<b>35</b>
	<b>PARTE SPECIALE - C – .....</b>	<b>36</b>
	<b>REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....</b>	<b>36</b>
<b>1.</b>	<b>LE FATTISPECIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25 septies del Decreto)</b>	
	<b>36</b>	
<b>2.</b>	<b>AREE A RISCHIO E ATTIVITA' SENSIBILI .....</b>	<b>37</b>
<b>3.</b>	<b>REGOLE GENERALI.....</b>	<b>38</b>
<b>4.</b>	<b>PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....</b>	<b>39</b>
4.1	Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio .....	39
4.2	L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA.....	40
4.3	COMPITI E RESPONSABILITA' .....	42
4.4	Contratti.....	50
<b>5.</b>	<b>CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>51</b>
	<b>PARTE SPECIALE - D – .....</b>	<b>52</b>
	<b>REATI DI RICETTAZIONE RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO .....</b>	<b>52</b>
<b>1.</b>	<b>LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies del DECRETO) .....</b>	<b>52</b>
<b>2.</b>	<b>ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI RICICLAGGIO .....</b>	<b>55</b>
2.1	Area acquisti di beni e servizi.....	55
2.2	Pagamenti: .....	56
<b>3.</b>	<b>REGOLE GENERALI.....</b>	<b>57</b>
<b>4.</b>	<b>PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....</b>	<b>58</b>
4.1	Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio .....	58
4.2	Contratti.....	59
<b>5.</b>	<b>I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>59</b>
	<b>PARTE SPECIALE – E –.....</b>	<b>61</b>
	<b>REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI .....</b>	<b>61</b>
<b>1.</b>	<b>LE FATTISPECIE DEI REATI INFORMATICI (art. 24-bis del Decreto) .....</b>	<b>61</b>
<b>2.</b>	<b>ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI INFORMATICI.....</b>	<b>64</b>
<b>3.</b>	<b>REGOLE GENERALI.....</b>	<b>67</b>
3.1	Il sistema in linea generale.....	67
<b>4.</b>	<b>PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....</b>	<b>68</b>
4.1	Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio .....	68
4.2	Contratti.....	70
<b>5.</b>	<b>I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>71</b>

<b>PARTE SPECIALE - F –</b> .....	<b>72</b>
<b>DELITTI IN VIOLAZIONE DEI DIRITTI D’AUTORE</b> .....	<b>72</b>
<b>1. LE FATTISPECIE DEI DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (Art. 25 nonies del Decreto)</b> .....	<b>72</b>
<b>2. ATTIVITA’ SENSIBILI</b> .....	<b>73</b>
<b>3. REGOLE GENERALI</b> .....	<b>74</b>
<b>4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI</b> .....	<b>75</b>
4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio .....	75
4.2 Contratti.....	75
<b>5. CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....	<b>76</b>
<b>PARTE SPECIALE - G –</b> .....	<b>77</b>
<b>REATI CONTRO L’AMBIENTE</b> .....	<b>77</b>
<b>1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI DELITTI CONTRO L’AMBIENTE</b> .....	<b>77</b>
<b>2. LE ATTIVITA’ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI AMBIENTALI</b> .....	<b>81</b>
<b>3. REGOLE GENERALI</b> .....	<b>82</b>
• Contratti.....	83
<b>4. I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....	<b>83</b>
<b>PARTE SPECIALE - H –</b> .....	<b>84</b>
<b>IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI</b> .....	<b>84</b>
<b>1. LE FATTISPECIE DEI REATI PER L’IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI (art. 25 duodecis del Decreto)</b> .....	<b>84</b>
<b>2. AREE A RISCHIO E ATTIVITA’ SENSIBILI</b> .....	<b>84</b>
<b>3. REGOLE GENERALI</b> .....	<b>85</b>
<b>4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI</b> .....	<b>86</b>
4.1 Assunzione Diretta .....	86
4.2 Contratti ed appalti con imprese Terze .....	86
• Contratti.....	86
<b>5. CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....	<b>87</b>
<b>PARTE SPECIALE – I –</b> .....	<b>88</b>
<b>DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA</b> .....	<b>88</b>
<b>1. LE FATTISPECIE DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA (art. 24 - ter del Decreto)</b> .....	<b>88</b>
<b>2. ATTIVITA’ SENSIBILI</b> .....	<b>89</b>
<b>3. REGOLE GENERALI</b> .....	<b>90</b>
<b>4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI</b> .....	<b>91</b>
4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio .....	91
4.2 Contratti.....	91
<b>5. I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....	<b>91</b>



<b>PARTE SPECIALE – J –</b> .....	<b>93</b>
<b>REATI TRIBUTARI</b> .....	<b>93</b>
<b>1. LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies del DECRETO)</b> .....	<b>93</b>
<b>2. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI TRIBUTARI</b> .....	<b>95</b>
2.1 Area approvvigionamento .....	95
2.2 Pagamenti .....	97
2.3 Area Ciclo Attivo e passivo .....	97
2.4 Area adempimenti fiscali .....	98
<b>3. REGOLE GENERALI</b> .....	<b>98</b>
<b>4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI</b> .....	<b>99</b>
4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio .....	99
4.2 Contratti.....	99
<b>5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....	<b>100</b>
<b>PARTE SPECIALE – K –</b> .....	<b>101</b>
<b>PIANI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> .....	<b>101</b>
<b>1. IL PTPC DI SAMO AMBIENTE SRL</b> .....	<b>101</b>

## PARTE SPECIALE – A – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### 1. LE NOZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Per PA si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati (ad es., concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono una funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento degli Enti Pubblici.

La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 del codice penale, il quale indica il "pubblico ufficiale" in "chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificandosi che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi".

Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

L'art. 358 del codice penale riconosce la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" a tutti "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale". I poteri riconducibili alla "pubblica funzione amministrativa" sono il "potere deliberativo", "il potere autoritativo" ed "il potere certificativo" della Pubblica Amministrazione.

L'Incaricato di Pubblico Servizio è pertanto colui che svolge una "pubblica attività" non riconducibile ad alcuno dei poteri sopra rammentati e le cui mansioni non sono limitate a quelle d'ordine e/o prestazione di attività materiali. Per fornire un contributo pratico può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza. In tale contesto, è lecito affermare che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non "formino" o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale". Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo

di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici
- b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione
- c) l'apporto finanziario da parte dello Stato
- d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

## **2. LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001). ESEMPLIFICAZIONI DELLE POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A. indicati agli artt. 24 e 25 del Decreto.

- MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316 -BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

A titolo esemplificativo il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui a fronte di un finanziamento pubblico i fondi siano destinati a scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato.

- INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-TER C.P.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni con il solo ottenimento dei finanziamenti.

Tale ipotesi di reato ha natura residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzo di documenti falsi.

- PECULATO (ART. 314 1 ° c omma c.p ., PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI 316 c.p.) INTRODOTTI NEL CATALOGO REATI PRESUPPOSTO CON D.LVO 75/2020

Il reato di peculato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. Si configura la particolare ipotesi di reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui nel caso, giovandosi di tale errore, il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

- ABUSO D'UFFICIO (ART. 323 c.p.) INTRODOTTO NEL CATALOGO REATI PRESUPPOSTO CON D.LVO 75/2020

Il reato si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle proprie funzioni o del servizio, in violazione di norme o di regolamenti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto.

- CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.) MODIFICATI DALL'ART. 75 COMMA D) DELLA LEGGE 6.11.2012 N. 190 "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE") - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ' (ART. 319 QUATER C.P.) NUOVO ARTICOLO EX ART. 75, COMMA I) DELLA LEGGE 6.11.2012, N. 190 "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE")

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, anche a favore di un terzo, denaro o altre utilità non dovute.

Costituendo la concussione un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel caso di reato commesso nello svolgimento di attività che comportino l'assunzione della qualifica di Pubblico Ufficiale o incaricato di Pubblico Servizio o in concorso con persone che tale qualifica rivestano (sotto il profilo 231 tenendo conto del necessario interesse e/o vantaggio dell'ente).

- CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.) NUOVA FORMULAZIONE EX ART. 75, COMMA F) DELLA LEGGE 6/11/2012, N. 190 "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE") - CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO O ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART 319 C. P.) NUOVA FORMULAZIONE EX ART. 75, COMMA G) DELLA LEGGE 6.11.2012, N. 190 "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"); CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 319-BIS C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per omettere, ritardare o compiere un atto del proprio ufficio, o un atto contrario al dovere d'ufficio. (determinando un vantaggio in favore dell'offerente)

Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 cod. pen.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER) NUOVA FORMULAZIONE EX ART. 75 COMMA H) DELLA LEGGE 6.11.2012 N. 190 "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE")

Il reato si configura nel caso in cui per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario e al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

- CORRUZIONE DI PERSONE INCARICATE DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.) NUOVA FORMULAZIONE EX ART. 75, COMMA L) DELLA LEGGE 6.11.2012, N. 190 "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE")

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

Per quanto riguarda le ipotetiche modalità di attuazione dei reati di corruzione, questi possono essere realizzati per mezzo l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione, al Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio la cui provvista derivi:

- dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti
- da rimborsi spese fittizi, o per ammontare diverso da quello effettivamente sostenuto.

I reati di corruzione potrebbero essere realizzati mediante l'erogazione al Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa:

- omaggi, e in genere regalie;
- conferimento di beni, servizi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- assunzione di personale indicato dal Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico servizio.

I reati di corruzione potrebbero essere finalizzati a:

- l'aggiudicazione di una gara pubblica;
- un provvedimento autorizzativo;
- la concessione/rilascio di una licenza;
- ottenere una pronuncia favorevole nell'ambito di un contenzioso.

- ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.) NUOVA FORMULAZIONE EX ART. 75, COMMA M) DELLA LEGGE 6.11.2012, N. 190 "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"

Il reato si configura nel caso in cui venga offerta o promessa una somma di denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e tale offerta o promessa non venga accettata e riguardino, in via alternativa:

- il compimento di atto d'ufficio
- l'omissione o il ritardo di atto d'ufficio
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione fermo restando che, ai fini della configurabilità del reato in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non vengano accettate.

- FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356, C.P.) [introdotto nel catalogo dei reati presupposto con D. Lgs. 75/2020]

Si tratta di un reato che può essere commesso da chiunque commetta frode nella esecuzione di contratti di fornitura o nell'adempimento di altri obblighi contrattuali derivanti da contratti di fornitura con lo Stato o con un altro ente pubblico, ovvero con una impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

- TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMA 2 N. 1, C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, SAMO AMBIENTE Srl fornisca alla PA informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Tale fattispecie consta dei medesimi elementi costitutivi della truffa semplice (art. 640 c.p.) ma rappresenta una più grave ed autonoma fattispecie in quanto l'ingiusto profitto per il privato è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee. Tale ipotesi si distingue, dunque, da quella prevista e punita ex art. 640, co. 2, n. 1, c.p. per la diversa natura del profitto, mentre si distingue dall'ipotesi di cui all'art. 316 ter c.p. per le diverse e più gravi modalità della condotta, che nella fattispecie in esame risulta più marcatamente connotata da comportamenti fraudolenti.

- FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente. Il reato di cui all'art. 640-ter è punibile a querela di parte.

### **3. ATTIVITÀ SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA P.A.**

In occasione dello sviluppo delle attività di risk assessment sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa di SAMO AMBIENTE SRL, delle "aree sensibili", ovvero dei settori e/o processi aziendali rispetto ai quali si è ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito di ciascuna "area sensibile", sono state individuate le rispettive Attività Sensibili, il cui espletamento dà origine al rischio di commissione dei reati. Sono inoltre stati identificati i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali Attività Sensibili, e che astrattamente potrebbero

commettere i reati contro la PA. Sono stati individuati, altresì, in via esemplificativa, i principali controlli previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree "a rischio reato".

### 3.1 RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA P.A. E SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

tra i quali rientrano anche:

3.1.1 NEGOZIAZIONE, STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DI CONTRATTI/CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate (AFFIDAMENTO O TRATTATIVA PRIVATA)

3.1.2 NEGOZIAZIONE/STIPULAZIONE/ESECUZIONE DI CONTRATTI/CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI AI QUALI SI PERVIENE MEDIANTE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA (APERTE O RISTRETTE): SI TRATTA DI PARTECIPAZIONE A GARE CON ENTI PUBBLICI

3.1.3 ESPLETAMENTO DI PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI DA PARTE DELLA P.A.

#### Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Consiglio di Amministrazione
- ❖ Amministratore Unico
- ❖ Personale Amministrativo
- ❖

#### Attività sensibili:

- ❖ Contatto tra i rappresentanti di SAMO AMBIENTE SRL e della PA al fine di ottenere chiarimenti o specificazioni in ordine alla procedura di affidamento
- ❖ Predisposizione della documentazione e successivo invio della stessa per l'affidamento del servizio
- ❖ Affidamento del servizio: predisposizione della documentazione amministrativa richiesta ed invio all'Ente Pubblico.

#### Controlli esistenti:

Nell'esecuzione delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Codice Etico, nel Modello e nei suoi protocolli, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, ai seguenti controlli:

- ✓ formalizzazione dell'analisi di fattibilità al fine di verificare il possesso da parte di SAMO AMBIENTE SRL dei requisiti indicati nel bando di gara;
- ✓ individuazione chiara del soggetto aziendale responsabile del controllo della completezza e correttezza della documentazione da inviare all'Ente appaltante per la partecipazione alla gara ed evidenza dell'approvazione;

- ✓ accesso ristretto a determinati soggetti aziendali, chiaramente identificati, al sistema informatico utilizzato per la predisposizione dell'offerta di gara, al fine di impedire manipolazioni dei dati da trasmettere all'Ente appaltante;
- ✓ controllo formale di conformità delle condizioni e dei termini della delibera di aggiudicazione a quanto previsto in fase di approvazione delle offerte;
- ✓ definizione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di partecipazione alle gare pubbliche (approvazione ed invio all'Ente della documentazione necessaria ai fini della definizione delle Offerte; definizione dei prezzi; rappresentanza della società nei contatti diretti con l'Ente appaltante, ad es. in occasione dell'apertura delle buste) nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni.

### 3.2 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E AUTORITÀ DI VIGILANZA

tra i quali rientrano anche:

3.2.1 GESTIONE RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - Rapporti con l'amministrazione finanziaria: si tratta della gestione degli adempimenti tributari e fiscali.

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Amministratore Unico
- ❖ Personale Amministrativo
- ❖ Consulente Contabile e Fiscale

#### Attività sensibili:

- ❖ Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni
- ❖ Rapporti con l'amministrazione finanziaria nel caso di ispezioni e controlli in materia fiscale.

#### Controlli esistenti:

Nell'esecuzione delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Codice Etico, nel Modello e nei suoi protocolli, i soggetti aziendali coinvolti nell'Area di Rischio gestione rapporti con l'amministrazione finanziaria sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto dei seguenti protocolli preventivi, cui conformarsi nelle procedure aziendali e nei documenti organizzativi emessi a regolamentazione di tale area a rischio, dove si richiede:

- ✓ chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con l'amministrazione finanziaria
- ✓ formalizzazione dei rapporti intercorsi con la PA, in particolare in sede di verifiche ispettive
- ✓ monitoraggio dell'evoluzione del piano normativo di riferimento, effettuato con il supporto di consulenti esterni, al fine di garantire l'adeguamento alle nuove leggi in materia fiscale

- ✓ controlli di dettaglio per verificare la correttezza del calcolo delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto
- ✓ monitoraggio costante attraverso uno scadenario degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali
- ✓ inserimento nel contratto con le società esterne che supportano l'azienda nell'espletamento degli adempimenti fiscali della clausola di rispetto del Codice Etico adottato da SAMO AMBIENTE SRL, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici.

3.2.2 GESTIONE RAPPORTI CON PA PER ADEMPIMENTI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Rapporti con Enti previdenziali e assistenziali: si tratta dell'amministrazione degli aspetti retributivi e previdenziali connessi al personale dipendente e ai collaboratori esterni e dei rapporti con enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL, Uff. di Collocamento, ecc.).

#### **Ruoli aziendali coinvolti:**

- ❖ Amministratore Unico
- ❖ Personale Amministrativo
- ❖ Consulente del Lavoro

#### **Attività sensibili:**

- ❖ Predisposizione e trasmissione e, comunque, contatto con gli organi competenti della documentazione necessaria all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata e per l'impiego di personale extra comunitario
- ❖ Ispezioni da parte dei funzionari pubblici circa il rispetto delle condizioni richieste dalla legge per l'assunzione agevolata di personale o assunzione di personale appartenente alle categorie protette e per l'impiego di personale extra comunitario
- ❖ Gestione dei rapporti con gli organi competenti in materia di infortuni, malattie sul lavoro, assunzioni del rapporto di lavoro
- ❖ Compilazioni delle dichiarazioni contributive, fiscali e versamento dei contributi previdenziali ed erariali
- ❖ Gestione dei rapporti con gli organi competenti in caso di ispezioni/accertamenti effettuati da pubbliche amministrazioni.

#### **Controlli esistenti:**

Nell'esecuzione delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Codice Etico, nel Modello e nei suoi protocolli, i soggetti aziendali coinvolti nell'Area di Rischio gestione di rapporti con le PA per adempimenti amministrazione del personale sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto dei seguenti protocolli preventivi, cui conformarsi nelle procedure aziendali e nei documenti organizzativi emessi a regolamentazione di tale area a rischio, dove si richiede:

- ✓ gestione centralizzata dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in materia di adempimenti legati al Personale
- ✓ chiara identificazione del soggetto responsabile di effettuare il controllo di accuratezza e completezza dei dati inviati alla PA
- ✓ monitoraggio delle scadenze da rispettare per le comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti degli Enti Pubblici competenti, tramite scadenziari inviati alle funzioni aziendali coinvolte per la raccolta e consolidamento dei dati.

3.2.3 AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA - Rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni/integrazioni): si tratta degli adempimenti legati alla normativa sulla sicurezza sul posto di lavoro e relativi rapporti con le autorità preposte al controllo, anche in caso di ispezioni.

**Ruoli aziendali coinvolti:**

- ❖ Amministratore Unico
- ❖ R.S.P.P
- ❖ Responsabile Tecnico
- ❖ Preposto.

**Attività sensibili:**

- ❖ Gestione degli adempimenti e della relativa documentazione ex D.lgs. 81/2008
- ❖ Gestione documentazione relativa agli adempimenti ambientali e alle attività legate allo smaltimento rifiuti tra cui, a titolo non esaustivo:
  - o Autorizzazioni ambientali delle piattaforme ecologiche
  - o Autorizzazione Centri comunali di raccolta rifiuti (Amministrazione Comunale)
  - o Gestione albo gestori ambientali (CCIAA)
  - o Gestione albo trasportatori conto terzi (Ministero dei trasporti)
  - o Autorizzazioni Impianto distribuzione Gasolio (VVFF)
  - o Attività di revisione automezzi (Motorizzazione civile)
  - o Certificati conformità revisione Gru ed autocarri con bracci mobili (ASL).
- ❖ Gestione dei rapporti con la PA in caso di verifiche ed ispezioni volte ad accertare l'osservanza delle prescrizioni di cui al D.lgs. 81/2008, delle norme igienico-sanitarie e delle norme ambientali.

### Controlli esistenti:

Nell'esecuzione delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Codice Etico, nel Modello e nei suoi protocolli, i soggetti aziendali coinvolti nell'Area di Rischio ambiente salute e sicurezza sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA al rispetto dei seguenti protocolli preventivi, cui conformarsi nelle procedure aziendali e nei documenti organizzativi emessi a regolamentazione di tale area a rischio, dove si richiede:

- ✓ chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili degli adempimenti in materia di ambiente, salute e sicurezza ed autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con le autorità competenti
- ✓ formalizzazione dei contatti avuti con la PA, in sede di verifica degli adempimenti di legge in materia di ambiente, salute e sicurezza
- ✓ effettuazione di attività di risk assessment, al fine di valutare l'adeguatezza del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, nonché dell'ambiente, e garantire il rispetto della normativa
- ✓ applicazione di sanzioni ai dipendenti che non rispettano le norme in materia di salute e sicurezza
- ✓ svolgimento di attività formative rivolte ai dipendenti al fine di informarli sui rischi e sulla prevenzione degli stessi
- ✓ monitoraggio, tramite scadenziari, degli adempimenti previsti in materia di ambiente, salute e sicurezza, al fine di garantire il rispetto dei termini di legge.

3.2.4 GESTIONE RAPPORTI CON L'AUTORITA' DELLA PRIVACY – Rapporti con l'Autorità Garante della Privacy: si tratta degli adempimenti legati alla normativa sul trattamento dei dati personali ed i relativi rapporti con l'autorità preposta al controllo anche in caso di ispezioni.

### Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Amministratore Unico (in qualità di Titolare del Trattamento)
- ❖ Personale Amministrativo

### Attività sensibili:

- ❖ Raccolta e trasmissione di dati, informazioni e documenti all'Autorità Garante della Privacy
- ❖ Gestione dei rapporti con il Garante della Privacy e con l'Ufficio del Garante in occasione di ispezioni e controlli disposte dall'Autorità Garante per la Privacy.

### Controlli esistenti:

Nell'esecuzione delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Codice Etico, nel Modello e nei suoi protocolli, i soggetti aziendali coinvolti nell'Area di Rischio gestione rapporti con l'Autorità Garante della Privacy sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto dei seguenti protocolli preventivi, cui conformarsi nelle procedure

aziendali e nei documenti organizzativi emessi a regolamentazione di tale area a rischio, dove si richiede:

- ✓ chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili del trattamento dei dati personali ed autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con l'Autorità Garante della Privacy
- ✓ formalizzazione dei contatti/rapporti intercorsi con l'Autorità Garante della Privacy
- ✓ verifiche periodiche formalizzate da parte del Titolare del trattamento dei dati personali sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge
- ✓ accesso ai dati personali, in particolare a quelli sensibili (archivi fisici ed elettronici), limitato alle sole persone autorizzate
- ✓ controlli di accuratezza e completezza della documentazione/dati trasmessi all'autorità di vigilanza.

### 3.3 GESTIONE DEI CONTENZIOSI

3.3.1 GESTIONE DEL CONTENZIOSO – Gestione dei contenziosi giudiziari in genere: si tratta della gestione di un contenzioso relativo a qualunque tipologia di vertenza.

#### **Ruoli aziendali coinvolti:**

- ❖ Consiglio di Amministrazione
- ❖ Amministratore Unico

#### **Attività sensibili:**

- ❖ Gestione dei contenziosi giudiziari e/o eventuale definizione di accordi stragiudiziali.

#### **Controlli esistenti:**

Nell'esecuzione delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Codice Etico, nel Modello e nei suoi protocolli, i soggetti aziendali coinvolti nell'Area di Rischio gestione del contenzioso sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto dei seguenti protocolli preventivi, cui conformarsi nelle procedure aziendali e nei documenti organizzativi emessi a regolamentazione di tale area a rischio, dove si richiede:

- ✓ chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare l'azienda in giudizio
- ✓ adozione ed utilizzo di un tariffario standard per la definizione del compenso da corrispondere ai consulenti legali – formulazione preventivo di spesa
- ✓ inserimento nel contratto di consulenza della clausola di rispetto del Codice Etico adottato da SAMO AMBIENTE SRL, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici
- ✓ monitoraggio interno sullo status dei contenziosi e reporting al management aziendale, relativo anche alle spese sostenute e da sostenere

- ✓ evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta e sulle spese addebitate, prima del benestare al pagamento, al fine di verificare la conformità al contratto.

### 3.3.2 RECUPERO CREDITI – Rapporti con la P.A. per il sollecito ed il recupero dei crediti.

#### **Ruoli aziendali coinvolti:**

- ❖ Consiglio di Amministrazione
- ❖ Amministratore Unico

#### **Attività sensibili:**

- ❖ Contatto con i clienti PA per il sollecito dei pagamenti.

#### **Controlli esistenti:**

Nell'esecuzione delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Codice Etico, nel Modello e nei suoi protocolli, i soggetti aziendali coinvolti nell'Area di Rischio gestione recupero crediti sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto dei seguenti protocolli preventivi, cui conformarsi nelle procedure aziendali e nei documenti organizzativi emessi a regolamentazione di tale area a rischio, dove si richiede:

- ✓ segregazione di funzioni e responsabilità tra chi è incaricato del monitoraggio dei crediti scaduti e del relativo recupero, chi si occupa della contabilità clienti e chi si occupa dell'attività di gestione e registrazione degli incassi
- ✓ chiara identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare la società nei rapporti con la PA nelle attività di contatto legate al recupero dei crediti
- ✓ formalizzazione dei principali contatti con la PA, in particolare di quelli che sfociano in piani di rientro del credito
- ✓ autorizzazione formale delle operazioni di cancellazione del credito e di emissione di note di credito nei confronti della PA ed archiviazione della documentazione a supporto.

### **3.4 EROGAZIONI PUBBLICHE**

3.4.1. EROGAZIONI PUBBLICHE ACQUISIZIONE E/O GESTIONE DI CONTRIBUTI/SOVVENZIONI/FINANZIAMENTI CONCESSI DA ENTI PUBBLICI A FAVORE DELLA SOCIETÀ: si tratta della gestione delle richieste di contributi/sovvenzioni da soggetti pubblici.

#### **Ruoli aziendali coinvolti:**

- ❖ Consiglio di Amministrazione
- ❖ Amministratore Unico

**Attività sensibili:**

- ❖ prestazione della richiesta/domanda di finanziamento e della documentazione a supporto anche mediante il ricorso a consulenti esterni
- ❖ partecipazione a verifiche in sede da parte dell'Ente erogante sia in fase di realizzazione che a fine attività
- ❖ utilizzo dei fondi ottenuti a mezzo del finanziamento e gestione di eventuali adeguamenti/aggiornamenti dell'attività oggetto del contratto di contributo/finanziamento agevolato.

**Controlli esistenti:**

Nell'esecuzione delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Codice Etico, nel Modello e nei suoi protocolli, i soggetti aziendali coinvolti nell'Area di Rischio richiesta e gestione di finanziamenti pubblici sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto dei seguenti protocolli preventivi, cui conformarsi nelle procedure aziendali e nei documenti organizzativi emessi a regolamentazione di tale area a rischio, dove si richiede:

- ✓ chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con la PA per la richiesta di finanziamenti agevolati
- ✓ segregazione di funzioni tra chi propone la richiesta di un finanziamento agevolato, chi effettua lo studio di fattibilità per valutare la possibilità di accedere al finanziamento, chi raccoglie e predispone la documentazione necessaria per la richiesta e chi approva e sottoscrive la richiesta
- ✓ controlli preventivi ed effettuazione di studi di fattibilità per la verifica del possesso dei requisiti/parametri richiesti dalla legge per l'ottenimento del finanziamento
- ✓ controlli sulla documentazione allegata alla richiesta di finanziamento al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati alla PA
- ✓ monitoraggio periodico dei progetti coperti da finanziamenti pubblici allo scopo di garantire il persistere delle condizioni in base alle quali è stato ottenuto il finanziamento
- ✓ inserimento nel contratto con le società esterne, che supportano l'azienda nelle attività di richiesta dei finanziamenti agevolati, della clausola di rispetto del Codice Etico adottato da SAMO AMBIENTE SRL, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici.

**3.5 ATTIVITA' ESERCITATE IN QUALITA' DI PUBBLICO SERVIZIO**

**3.5.1 SERVIZI DI IGIENE URBANA E DI PULIZIA DELLE STRADE AFFIDATI DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI.**

**Ruoli aziendali coinvolti:**

- ❖ Amministratore Unico
- ❖ Preposto
- ❖ Responsabili Tecnico

- ❖ Personale interno o in carico dalla SRR, adibito ai servizi di igiene urbana
- ❖ Aziende esterne coinvolte nella raccolta di RAEE, farmaci, rifiuti pericolosi.

#### Attività sensibili:

- ❖ Raccolta e trasporto rifiuti
- ❖ Gestione delle piattaforme ecologiche e dei centri comunali di raccolta rifiuti.

#### Controlli esistenti:

Nell'esecuzione delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema delle deleghe, Codice Etico, ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell'Area di Rischio riconducibile alle attività esercitate nella gestione del servizio di raccolta, trasporto e stoccaggio rifiuti sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto dei seguenti protocolli preventivi, cui conformarsi nelle procedure aziendali e nei documenti organizzativi emessi a regolamentazione di tale area a rischio, dove si richiede::

- ✓ chiara identificazione dei soggetti aziendali destinati allo svolgimento delle attività assimilabili a quelle di Pubblico Servizio
- ✓ segregazione delle funzioni al fine di garantire trasparenza e adeguati livelli di controllo in relazione agli ambiti gerarchici organizzati nelle attività di raccolta, trasporto e stoccaggio rifiuti
- ✓ periodici controlli a campione sulla corretta effettuazione dei servizi di igiene urbana, segnalando attraverso apposita modulistica eventuali violazioni riscontrate. La procedura avviene nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e legalità, garantiti anche dalla presenza dei formulari che consentono di mantenere sotto controllo la movimentazione dei rifiuti conferiti. Inoltre, le piattaforme ecologiche e i Centri comunali di raccolta rifiuti- gestite da SAMO AMBIENTE - sono soggette a verifiche e controlli da parte di Enti autorizzati/Organi preposti che accertano la regolarità delle autorizzazioni, la conformità dei formulari e la movimentazione dei rifiuti.

## 4. REGOLE GENERALI

### Il sistema in linea generale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati nei rapporti con la P.A. e nei rapporti con altri soggetti posti in essere dalla Società nell'espletamento dei compiti istituzionali, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei suddetti Destinatari (Esponenti Aziendali, Collaboratori Esterni e Partner) e della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello

b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

I responsabili delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree "a rischio reato" sono tenuti nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate.

È fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, sia contrario a quanto stabilito nelle procedure aziendali;
- di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico;
- di elargire, offrire o promettere denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio
- di distribuire, offrire o promettere omaggi e regali in violazione di quanto previsto dal Codice Etico e dalla prassi aziendale;
- di accordare, offrire o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- di effettuare prestazioni in favore dei Partner e/o Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo con essi costituito;
- di riconoscere compensi in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale
- di presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al vero o incompleti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri, tanto meno al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati
- di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi differenti da quelli cui erano destinati originariamente.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- occorre garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico
- nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede
- nelle aree a rischio, i rapporti con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio devono essere gestiti in modo unitario
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto, ponendo in evidenza tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche

- gli incarichi conferiti ai Collaboratori Esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito, ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della SAMO AMBIENTE SRL nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

## 5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

### 5.1 Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile Interno

Quando le caratteristiche dell'operazione lo richiedono, per le tipologie individuate ai punti di cui al paragrafo 3 occorre dare debita evidenza delle deleghe/procure ricevute.

Il Responsabile della funzione delegato:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio
- è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento da espletare.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali richiesti nei Contratti di Servizio e declinati nelle rispettive procedure da questa adottate.

Tra questi, in relazione al sistema di deleghe e procure, sono da considerarsi i seguenti:

- Le funzioni che intrattengono rapporti con la P.A. devono essere individuate e preferibilmente dotate di delega formale in tal senso, esplicitando in modo specifico i poteri del delegato
- I poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi societari
- Il delegato deve disporre di eventuali poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

Con riferimento alla partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A.:

- deve essere previsto l'obbligo di partecipare alle ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della Pubblica Amministrazione in almeno due soggetti, di cui uno competente nella materia rilevante nel caso specifico, nonché di farsi assistere, ove necessario o opportuno, da un legale;

- verbalizzare o, in ogni caso, garantire la tracciabilità delle attività espletate in occasione dell'ispezione, indagine o verifica;
- conservare i verbali ed ogni altro atto concernente il relativo procedimento. Per quanto attiene all'affidamento di incarichi professionali e di consulenze:
- dare atto dei criteri adottati per l'affidamento;
- garantire ove possibile la rotazione tra i professionisti scelti per le singole tipologie;
- redigere gli incarichi e le consulenze in forma scritta, con l'indicazione del compenso pattuito;
- verificare ex post che la prestazione sia stata erogata effettivamente ed in modo rispondente
- all'importo pattuito.

## 5.2 Contratti

Nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

## 6. I CONTROLLI DELL'ODV

Pur richiamando, in generale, i compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza nella parte generale al capitolo 4, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'ODV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, previsti dal D.lgs. n. 231/2001
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi sub responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

**L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nella parte generale al cap. 4.**

## PARTE SPECIALE – B – REATI SOCIETARI

### 1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL D.LGS. 231/2001). ESEMPLIFICAZIONI DELLE POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 all'art. 25 *ter* del Decreto.

- FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 cod. civ. si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongano fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore. La stessa pena si applica se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- FATTI DI LIEVE ENTITÀ (ART. 2621-BIS C.C.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

Si precisa che:

- ✓ le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene
- ✓ la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi
- ✓ la condotta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, nonché rivolta al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto

- ✓ la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 % di quella corretta.

- IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

La condotta può essere integrata mediante l'occultamento di documenti e l'utilizzo di altri idonei artifici.

- INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

Il reato si configura allorché si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della liberazione possono concorrere nel reato, qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

- ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Il reato si configura nell'ipotesi di ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste, fuori dei casi previsti dalla legge, nell'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla Società o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetto attivo del reato sono gli amministratori.

- OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (ART. 2629-BIS C.C.)

Il reato si perfeziona nel caso in cui l'amministratore di una società con azioni quotate non comunichi agli altri amministratori e al collegio sindacale un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, cagionando a seguito di tale omissione un danno alla società o a terzi.

- FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)

Il reato si configura con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

- ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere compiuto da chiunque, anche da soggetti esterni alla società.

- AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione di notizie false ovvero allorché si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Soggetto del reato può essere chiunque, anche estraneo alla società.

- OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)

Tale ipotesi di reato si realizza attraverso due di condotte distinte:

- ✓ attraverso la comunicazione alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati
- ✓ attraverso l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità.

Soggetti attivi delle ipotesi di reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e liquidatori.

- CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C. e ART 2635 bis c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Per quanto riguarda le ipotetiche modalità di attuazione dei reati di corruzione, questi possono essere realizzati per mezzo l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione la cui provvista derivi:

dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti

da rimborsi spese fittizi, o per ammontare diverso da quello effettivamente sostenuto.

I reati di corruzione potrebbero essere realizzati mediante l'erogazione di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa:

- ✓ omaggi, e in genere regalie
- ✓ conferimento di beni, servizi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato
- ✓ assunzione di personale.

I reati di corruzione potrebbero essere finalizzati a:

- ✓ alterare la veridicità delle informazioni contenute nei documenti contabili societari.

La rilevanza penale della "corruzione tra privati" è stata introdotta con la Legge 190/2012. I "privati" interessati dalla norma sono solamente coloro che operano nell'ambito societario, ambito che pertanto viene innestato da una fattispecie proveniente da altri settori penali: la correttezza

dei comportamenti e dei rapporti societari, la tutela della concorrenza, la trasparenza, la stessa etica degli affari costituiscono beni giuridici significativi e rilevanti per prevedere una specifica ipotesi, dove l'infedeltà ("nomen iuris" in rubrica del vecchio testo art. 2635 c.c.) assume ora i connotati della corruzione. Si tratta di un reato plurisoggettivo ed a concorso necessario, esattamente secondo lo schema della corruzione propria (art. 319 c.p.) ma limitatamente al caso in cui la promessa o la dazione siano antecedenti al compimento o all'omissione contraria agli obblighi imposti dalla funzione: carattere del reato è l'accordo corruttivo in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio ricoperto o degli obblighi di fedeltà. Poiché il rischio corruzione non è limitato alle figure di vertice, potendosi configurare casi di infedeltà anche nelle figure gerarchicamente inferiori, la legge, e così anche il presente Modello Organizzativo, prevede quali soggetti attivi:

- ✓ a livello apicale: gli amministratori, i direttori, i Responsabili preposti alla redazione dei documenti societari, i sindaci ed i liquidatori;
- ✓ a livello gerarchico subordinato: chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali i quali cagionano nocumento alla società nel compimento e/o nella omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio a cui sono preposti, nonché nel venir meno agli obblighi di fedeltà che l'ufficio ricoperto comporta.

Questi comportamenti illeciti devono essere connessi al trasferimento o alla promessa di denaro o di altra utilità a favore proprio o di altri.

## **2. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI**

In occasione dello sviluppo delle attività di risk assessment, sono state individuate, per ciascuno dei reati sopra indicati, le attività considerate "sensibili", ovvero quei processi aziendali per i quali si è ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati in esame.

Nell'ambito di ciascuna "attività sensibile", sono state individuate i ruoli aziendali coinvolti, ovvero quelle specifiche attività alla cui esecuzione è connesso il rischio di commissione dei reati in esame.

### **2.1 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (art. 2621 c.c.)**

#### **Ruoli aziendali coinvolti:**

- ❖ Consiglio di Amministrazione
- ❖ Amministratore Unico
- ❖ Sindaci.
- ❖ Consulente Contabile e Fiscale
- ❖ Revisore dei Conti

**Attività sensibili:**

- ❖ gestione della contabilità generale
- ❖ predisposizione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, e delle situazioni patrimoniali anche in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzione di capitale, ecc.).

**2.2 IMPEDITO CONTROLLO (art. 2625 c.c.)**

**Ruoli aziendali coinvolti:**

- ❖ Amministratori.

**Attività sensibili:**

- ❖ gestione dei rapporti con i soci, con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria, commerciale e contabile della Società.

**2.3 INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (art. 2626 c.c.)**

**Ruoli aziendali coinvolti:**

- ❖ Amministratori.

**Attività sensibili:**

- ❖ gestione del capitale sociale e dei conferimenti effettuati dai soci.

**2.4 ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (art. 2627 c.c.)**

**Ruoli aziendali coinvolti:**

- ❖ Amministratori.

**Attività sensibili:**

- ❖ gestione degli utili e delle riserve sociali.

**2.5 ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETA' CONTROLLANTE (art. 2628 c.c.)**

**Ruoli aziendali coinvolti:**

- ❖ Amministratori.

**Attività sensibili:**

- ❖ gestione delle quote sociali.

**2.6 OPERAZIONI A PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (art. 2629 c.c.)**

**Ruoli aziendali coinvolti:**

- ❖ Amministratori.

**Attività sensibili:**

- ❖ gestione del capitale sociale e delle operazioni straordinarie realizzate (fusioni, scissioni, ecc.).

**2.7 FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (art. 2632 c.c.)**

**Ruoli aziendali coinvolti:**

- ❖ Amministratori
- ❖ Soci conferenti.

**Attività sensibili:**

- ❖ gestione del capitale sociale.

**2.8 INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (art. 2633 c.c.)**

**Ruoli aziendali coinvolti:**

- ❖ Liquidatori (ove nominati).

**Attività sensibili:**

- ❖ gestione del capitale sociale in fase di liquidazione.

## 2.9 ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (art. 2636 c.c.)

### Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Amministratori
- ❖ Sindaci.

### Attività sensibili:

- ❖ gestione delle attività connesse al funzionamento dell'assemblea dei soci.

## 2.10 AGGIOTTAGGIO (art. 2637 c.c.)

### Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Amministratori
- ❖ Sindaci.

### Attività sensibili:

- ❖ gestione degli strumenti finanziari non quotati in genere, nonché delle informazioni e dei dati loro inerenti.

## 2.11 OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA (art. 2638 c.c.)

### Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Amministratori
- ❖ Sindaci
- ❖ Liquidatori (ove nominati).

### Attività sensibili:

- ❖ gestione dei rapporti con le Autorità di Pubblica Vigilanza.

## 2.12 CORRUZIONE TRA PRIVATI – e ISTIGAZIONE (art. 2635 e 2635 bis c.c.)

### Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Consiglio di Amministrazione
- ❖ Amministratore Unico
- ❖ Sindaci
- ❖ Liquidatori (ove nominati)

### Attività sensibili:

- ❖ Alterazione dei dati e/o delle informazioni contenute nei documenti contabili societari.

### CONTROLLI ESISTENTI

Nell'espletamento delle rispettive funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nel Codice Etico, i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle aree a rischio, di cui all'art. 25 ter del D.lgs. 231/01, sono tenuti al rispetto di una serie di principi di controllo fondati sui principi di veridicità, trasparenza e correttezza contabile, nonché di accuratezza e completezza delle informazioni da cui discendono le registrazioni contabili.

In particolare, per ogni operazione contabile deve essere conservata la documentazione di supporto all'attività svolta, al fine di:

- ✓ agevolare la registrazione contabile
- ✓ identificare i livelli di responsabilità coinvolti
- ✓ permettere la chiara ricostruzione dell'operazione.

Il sistema di controllo di SAMO AMBIENTE SRL è costituito, nelle sue principali linee dai seguenti principi di controllo generali:

- ✓ TRACCIABILITA' DELLE OPERAZIONI – Ogni operazione o fatto gestionale è documentato, coerente e congruo, e portato a termine garantendo la possibilità di identificare la responsabilità di chi ha operato.
- ✓ SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI – All'interno dell'organizzazione aziendale, le attività di autorizzazione, gestione, registrazione e controllo sono separate al fine di disincentivare la commissione di errori o irregolarità.
- ✓ EVIDENZA FORMALE DEI CONTROLLI – i controlli effettuati all'interno di un processo sono adeguatamente documentati, al fine di identificare il verificatore ed il suo buon operato.

### 3. REGOLE GENERALI

#### Il sistema in linea generale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati societari, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei suddetti Destinatari (Esponenti Aziendali, Collaboratori Esterni e Partner) e della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari e gli esponenti aziendali sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'esecuzione di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali, in riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare le regole, ed i principi che si devono intendere come attuativi e integrativi del Modello, contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico
- Procedure amministrativo contabili per la formazione del bilancio di esercizio
- Piano dei conti della contabilità generale.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di SAMO AMBIENTE SRL la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale in capo a tali soggetti.

Alla luce di quanto prima evidenziato, è necessario che tutti nell'esecuzione delle operazioni svolte nell'ambito delle Attività Sensibili siano rispettate i seguenti principi di comportamento:

- astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato illustrate nella presente Parte Speciale B
- garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico di SAMO AMBIENTE SRL, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società
- garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza così da consentire ai

destinatari di pervenire ad un fondato ed informato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi

- osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi
- astenersi dal compiere qualsiasi operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera formazione della volontà assembleare
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false e/o non corrette e/o fuorvianti, idonee a provocare l'alterazione del prezzo di strumenti finanziari
- gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di SAMO AMBIENTE SRL nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

## **4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

### **4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio**

Qui di seguito sono indicati i principi procedurali che, in relazione alle singole Attività Sensibili devono essere adottati dagli esponenti aziendali:

Il responsabile della funzione Amministrazione:

- a) cura che il sistema di controllo interno contabile sia orientato al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza. Sono elementi del sistema:
  - le procedure amministrativo-contabili per la formazione del bilancio di esercizio e ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili
  - la valutazione periodica di adeguata ed effettiva applicazione dei controlli chiave
  - il processo di comunicazione e documentazione a evidenza dell'efficacia dei controlli e dei risultati delle valutazioni
- b) verifica ed attesta, congiuntamente agli organi amministrativi delegati, in occasione del bilancio di esercizio:
  - l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la

loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società

- che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 2, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali, la cui attuazione è verificata secondo i contratti di servizio, in particolare per quanto attiene:

- Gestione Societarie e rapporti con Aziende Esterne
- Contabilità Generale – Pianificazione finanziaria
- Gestione Amministrativa.

Tali principi procedurali sono, quantomeno, i seguenti:

- Ogni modifica ai dati contabili di una Funzione può essere effettuata solo dalla Funzione che li ha generati.
- Previsione di una o più riunioni tra la società di revisione e il Collegio Sindacale, prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del progetto di bilancio e per la convocazione della relativa Assemblea, che abbiano per oggetto la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione e controllo contabile.
- adozione di un sistema informativo utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni che garantisca la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle funzioni che inseriscono i dati. Il sistema informatico deve garantire altresì la tracciabilità delle eventuali informazioni contabili non generate in automatico dal sistema stesso.
- utilizzo di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità, della completezza e della correttezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati ad altri soggetti;
- in caso di visite ispettive, la partecipazione di due soggetti e la nomina di un incaricato alla gestione, che provveda, tra l'altro, a verbalizzare tali ispezioni e alla conservazione della documentazione relativa.

#### **4.2 Contratti**

Nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

## 5. I CONTROLLI DELL'ODV

Pur richiamando, in generale, i compiti assegnati all' Organismo di Vigilanza al capitolo 4 nella parte Generale, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'ODV, tra l'altro, deve:

- a) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in ragione della circostanza che il bilancio di esercizio è sottoposto a verifica di una società di revisione, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali
  - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute
  - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali
- b) con riferimento alle altre attività a rischio:
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne
  - svolgere verifiche periodiche sulle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari delle Autorità Pubbliche
  - valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati
  - esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati Societari, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nella parte generale al cap. 4.

## PARTE SPECIALE - C – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

### **1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25 septies del Decreto)**

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25 septies del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, articolo in seguito sostituito dall'art. 30 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 COD. PEN.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

- LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 COMMA 3 COD. PEN.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime. Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.).

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica",

consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

## **2. AREE A RISCHIO E ATTIVITA' SENSIBILI**

Le attività principali di SAMO AMBIENTE SRL sono le seguenti:

- raccolta dei rifiuti urbani e trasporto degli stessi fino al sito di smaltimento finale (porta a porta) direttamente o tramite appaltatore autorizzato
- spazzamento manuale e/o meccanizzato di aree urbane
- gestione di piattaforme comunali per la raccolta differenziata dei rifiuti

L'insieme delle attività descritte è affidato a personale dipendenti.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle Aree a Rischio su indicate, si ritengono particolarmente rilevanti le seguenti attività propedeutiche alla identificazione e alla mitigazione del rischio:

- ✓ identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro
- ✓ identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di Lavoratori, con particolare riferimento a:
  - stesura del Documento di Valutazione dei Rischi
  - contratti di appalto
  - valutazione dei rischi delle interferenze
- ✓ sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a:
  - monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento
  - formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici
- ✓ attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:
  - misure di mantenimento e miglioramento
  - gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari
  - coerenza tra attività svolta e competenze possedute
- ✓ attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio
- ✓ effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione aziendale al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del sistema di gestione per la sicurezza del lavoro e la tutela della

salute nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto alla specifica realtà di SAMO AMBIENTE SRL; detto riesame periodico coincide con la riunione periodica di sicurezza sul lavoro prevista dall'art. 35 D.lgs. 81/2008.

### 3. REGOLE GENERALI

#### Il sistema in linea generale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali, in riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare le regole, ed i principi che si devono intendere come attuativi e integrativi del Modello, contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico
- CCNL
- Organigramma
- Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi e analisi specifiche

Ai Destinatari Terzi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di SAMO AMBIENTE SRL; la conoscenza e il rispetto dei principi sanciti costituiranno obbligo contrattuale in capo a tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di SAMO AMBIENTE SRL nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

## 4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

### 4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori e di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole aree a rischio si prevedono i seguenti principi procedurali, fermo restando che l'attuazione degli stessi è contenuta nelle procedure aziendali indicate, a titolo esemplificativo, al precedente paragrafo.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, SAMO AMBIENTE SRL si impegna a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso:

- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che, nell'attività di prevenzione, integri in modo coerente le condizioni tecniche produttive dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro
- l'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo
- la riduzione dei rischi alla fonte
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso
- il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi specifici
- l'allontanamento di un Lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e, ove possibile, la destinazione ad altra mansione
- la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro
- la formazione e l'addestramento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza della importanza della conformità delle azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso
- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai Lavoratori
- la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei Lavoratori e di pericolo grave e immediato
- l'uso di segnali di avvertimento di sicurezza

- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i Lavoratori.

#### 4.2 L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, SAMO AMBIENTE SRL si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre i rischi per i Lavoratori.

#### **LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

Nell'ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati, complessivamente qualificati, nel proseguo della presente Parte Speciale, anche come 'Destinatari':


- ✓ Datore di Lavoro - All'apice della struttura organizzativa aziendale si trova il datore di lavoro, inteso, ai sensi dell'art. 2 del TU) quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori ovvero quale soggetto responsabile dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività, ovvero quella del responsabile dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (di seguito, anche 'Datore di Lavoro'). In seno alla SAMO AMBIENTE SRL, il soggetto titolare del rapporto di lavoro è l'Amministratore Unico... *Provvedere, in virtù della competenza, delle conoscenze tecniche e dell'esperienza acquisita, non-ché dell'idoneo inquadramento direttivo attribuitogli, all'assolvimento dei poteri, le prerogative, le funzioni, le attività e le incombenze che il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attribuisce alla figura del "Datore di Lavoro", nonché ogni altro potere, prerogativa, funzione, attività e incombenza che sia ad essi conseguente e/o correlato, esclusivamente in riferimento alle attività svolte dalla Società, da esercitarsi con firma singola e con attribuzione di completa autonomia decisionale, di gestione e con piena disponibilità economica;*
- ✓ Preposti - I preposti sono quei soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (di seguito, anche 'Preposti').
- ✓ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche 'RSPP') - Nell'ambito della struttura organizzativa della Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato istituito il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito, anche 'SPP'), costituito dal complesso delle persone, dei sistemi e dei mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. In seno al SPP, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, si è provveduto alla nomina di un RSPP scelto tra i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente ed adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione può essere un esterno alla Società.

- ✓ Addetto al Primo Soccorso - L'addetto al primo soccorso è il soggetto cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza (di seguito, anche 'APS'). In seno a SAMO AMBIENTE SRL si provvede alla nomina di un numero di APS adeguato alla struttura ed alle attività svolte.
- ✓ Addetto alla Prevenzione Incendi - L'addetto alla prevenzione incendi è il soggetto cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze (di seguito, anche 'API'). In seno a SAMO AMBIENTE SRL, si provvede alla nomina di un numero di API adeguato alla struttura ed alle attività svolte nell'ambito del sito stesso.
- ✓ Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto, eletto o designato dai lavoratori, che svolge le funzioni, ivi incluse quelle di verifica, consultazione e promozione, previste dalla normativa vigente (di seguito, anche 'RLS'). In SAMO AMBIENTE, i lavoratori identificano un RLS per ogni singolo cantiere o unità locale.
- ✓ Medico Competente - Il medico competente è colui che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l'adempimento dei compiti ad esso assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (di seguito, anche 'Medico Competente'). Nel quadro del contratto per la somministrazione dei servizi di medicina di lavoro, SAMO AMBIENTE ha provveduto a individuare un medico competente per tutti i cantieri e/o realtà operative.
- ✓ Lavoratori - I lavoratori sono tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa in seno alla struttura organizzativa di SAMO AMBIENTE. In materia di salute e sicurezza sul lavoro, in capo ai Lavoratori sono riconducibili gli obblighi ed i compiti di cui al par. 4.3 della presente Parte Speciale.
- ✓ Terzi Destinatari - In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa di SAMO AMBIENTE, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori.

Devono considerarsi Terzi Destinatari:

- ❖ i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione (collettivamente indicati anche 'Appaltatori')
- ❖ i fabbricanti ed i fornitori (collettivamente indicati anche 'Fornitori')
- ❖ i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti (collettivamente indicati anche 'Progettisti')
- ❖ gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici (collettivamente indicate anche 'Installatori').

La struttura organizzativa sopra delineata può essere riassunta, in termini grafici, nel seguente schema:



SAMO AMBIENTE SRL ha definito, in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a partire dal Datore di Lavoro fino al singolo Lavoratore.

### 4.3 COMPITI E RESPONSABILITA'

Il Datore di Lavoro deve:

- ✓ effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del DVR redatto in conformità alle prescrizioni normative vigenti
- ✓ designare il RSPP

Il Datore di Lavoro, con la collaborazione dei Dirigenti/Responsabili, deve:

- ✓ provvedere affinché:
  - i luoghi di lavoro siano conformi alle prescrizioni normative vigenti;
  - le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;

- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei Lavoratori;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia, onde
- assicurare condizioni igieniche adeguate;
- gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento;
- in genere, le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate dalla Società siano adeguate rispetto ai fattori di rischio esistenti. Tale attività di monitoraggio deve essere programmata, con la definizione dei compiti e delle responsabilità esecutive, nonché delle metodologie da seguire, e formalizzata mediante la redazione di appositi piani di monitoraggio.
- ✓ garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto delle normative vigenti in materia di:
  - scelta, installazione, controllo e manutenzione delle attrezzature, nonché di loro utilizzazione da parte dei Lavoratori
  - uso dei dispositivi di protezione individuale
  - impianti ed apparecchiature elettriche
  - movimentazione manuale di carichi
  - utilizzo di videoterminali
  - prevenzione e protezione contro le esplosioni.
- ✓ nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e designare gli API e gli APS, verificando il corretto adempimento degli obblighi e dei compiti previsti a loro carico;
- ✓ garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di lavori effettuati nell'ambito di cantieri temporanei o mobili, nonché quella in materia di segnaletica di sicurezza;
- ✓ in occasione dell'affidamento dei compiti ai Lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- ✓ fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente;
- ✓ prendere le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- ✓ richiedere l'osservanza, da parte dei singoli Lavoratori, delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e di uso dei dispositivi di protezione individuali messi a disposizione dei Lavoratori;

- ✓ riscontrare tempestivamente le segnalazioni concernenti eventuali deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero eventuali condizioni di pericolo che si verificano durante il lavoro;
- ✓ adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- ✓ informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- ✓ adempiere agli obblighi di comunicazione, coinvolgimento, formazione e addestramento previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'implementazione dei piani di comunicazione e formazione proposti dal SPP;
- ✓ astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- ✓ consentire ai Lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- ✓ consegnare tempestivamente al RLS, qualora richiesto, il DVR, incluso quello relativo ai lavori oggetto di contratto di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché consentire al RLS di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro;
- ✓ prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- ✓ comunicare all'INAIL i nominativi dei RLS, nonché alla stessa INAIL, in relazione alle rispettive competenze:
  - a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
  - a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; i medesimi dati dovranno essere inviati anche all'OdV;
- ✓ consultare il RLS in tutti i casi prescritti dalla normativa vigente
- ✓ adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere conformi alla normativa vigente ed adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché al numero delle persone presenti nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i Lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del Lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro;
- ✓ convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del TU;
- ✓ aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

- ✓ vigilare affinché i Lavoratori, per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il Datore di Lavoro, inoltre, fornisce al RSPP ed al Medico Competente le necessarie informazioni in merito a:

- ✓ la natura dei rischi
- ✓ l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e
- ✓ protettive
- ✓ la descrizione degli impianti e dei processi produttivi
- ✓ i dati relativi alle malattie professionali
- ✓ i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

I PREPOSTI, secondo le loro attribuzioni e competenze, fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte del Datore di Lavoro, devono:

- ✓ sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei Lavoratori, degli obblighi di legge
- ✓ gravanti sugli stessi, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei Lavoratori e, in caso di inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- ✓ verificare affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- ✓ richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- ✓ informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- ✓ astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- ✓ segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; qualora il Datore di Lavoro o il Dirigente non si attivino, entro un termine congruo, per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo loro indicate, i Preposti dovranno inoltrare la segnalazione all'OdV;
- ✓ frequentare i corsi di formazione programmati dalla Società;
- ✓ garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di effettuazione di lavori nell'ambito di cantieri temporanei o mobili, di segnaletica di

sicurezza e di movimentazione manuale dei carichi.;

L'RSPP deve provvedere:

- ✓ all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ✓ ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive attuate e richiamate nel DVR, nonché i sistemi di controllo di tali misure;
- ✓ ad elaborare i sistemi di controllo e le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
- ✓ a proporre al Datore di Lavoro i programmi di informazione e coinvolgimento dei Lavoratori, volti a fornire a questi ultimi le informazioni:
  - sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell'impresa in generale
  - sui rischi specifici cui ciascun Lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta
  - sulle normative e sulle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  - sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché sui nominativi degli APS e degli API
  - sui nominativi del RSPP del Medico Competente
  - sui rischi connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica
  - sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate
- ✓ a proporre al Datore di Lavoro i programmi di formazione ed addestramento dei Lavoratori, volti ad assicurare l'erogazione, in favore di questi ultimi, di una adeguata di formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riguardo:
  - ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti operanti in seno alla struttura organizzativa della Società, organi di vigilanza, controllo ed assistenza
  - ai rischi riferiti alle mansioni, nonché ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore in cui opera la Società;
- ✓ a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del TU
- ✓ a monitorare costantemente la normativa in materia di salute e alla sicurezza sul lavoro.

GLI APS E GLI API devono:

- ✓ adempiere correttamente ai propri compiti in materia, rispettivamente, di primo soccorso e di prevenzione degli incendi;
- ✓ garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto delle procedure concernenti il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro.

L'RLS:

- ✓ accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- ✓ sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, alla programmazione, alla realizzazione ed alla verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
- ✓ sono consultati sulla designazione del RSPP degli APS, degli API e del Medico Competente;
- ✓ sono consultati in merito all'organizzazione della formazione e dell'addestramento dei Lavoratori;
- ✓ ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- ✓ ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- ✓ ricevono una formazione ed un addestramento adeguati;
- ✓ promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei Lavoratori;
- ✓ formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali sono, di norma, sentiti;
- ✓ partecipano alla riunione periodica di cui all'art. 35 del TU;
- ✓ formulano proposte in merito alla attività di prevenzione;
- ✓ avvertono il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività;
- ✓ possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai Dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro;
- ✓ su richiesta, ricevono copia del DVR, incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione;
- ✓ sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss mm e ii (GDPR Regolamento (Ue) 2016/679), e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR, incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni;
- ✓ devono svolgere le proprie funzioni con le modalità previste in sede di contrattazione collettiva nazionale.

I RLS devono disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà loro riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati, contenuti in applicazioni informatiche.

I RLS non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina a RSPP.

#### II MEDICO COMPETENTE:

- ✓ collabora con il Datore di Lavoro e con il RSPP alla valutazione dei rischi - anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria - alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori,
- ✓ all'attività di formazione, addestramento, comunicazione e coinvolgimento nei confronti dei Lavoratori, per la parte di propria competenza, nonché alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- ✓ collabora alla attuazione ed alla valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- ✓ programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- ✓ consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
- ✓ consegna al Lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni circa la relativa conservazione;
- ✓ invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dalla normativa vigente, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 e ss mm e ii (GDPR Regolamento (Ue) 2016/679);
- ✓ fornisce informazioni ai Lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai RLS;
- ✓ informa ogni Lavoratore interessato circa i risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- ✓ comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del TU al Datore di Lavoro, al RSPP ed ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori;
- ✓ visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi e che comunica al Datore di Lavoro ai fini della relativa annotazione nel DVR;
- ✓ partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- ✓ comunica al Ministero della Salute, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e

requisiti previsti dalla normativa vigente.

I LAVORATORI hanno l'obbligo di:

- ✓ prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul
- ✓ luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- ✓ contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- ✓ osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- ✓ utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza, utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- ✓ segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS; qualora il Datore di Lavoro, il Dirigente o il Preposto non si attivino, entro un termine congruo, per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo loro indicate; in quest'ultima ipotesi i Lavoratori dovranno inoltrare la segnalazione all'OdV non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- ✓ provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione, senza apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa;
- ✓ non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
- ✓ partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro
- ✓ sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal Medico Competente.

GLI APPALTATORI devono:

- ✓ garantire la propria idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione
- ✓ recepire le informazioni fornite dal Datore di Lavoro circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Datore di Lavoro
- ✓ cooperare con il Datore di Lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di contratto di appalto o d'opera o di somministrazione
- ✓ coordinare con il Datore di Lavoro gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

I FORNITORI devono rispettare il divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

I PROGETTISTI dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche, scegliendo attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

GLI INSTALLATORI devono, per la parte di loro competenza, attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

#### 4.4 Contratti

Nei contratti con i Destinatari Terzi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

#### I CONTRATTI DI APPALTO

Nei contratti di appalto intesi come contratto di appalto d'opera, di servizi o contratto d'opera o di somministrazione devono essere osservati i principi di seguito indicati.

Il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a Lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o Unità produttiva, in conformità alle procedure aziendali, e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, è chiamato a:

- ✓ verificare, con il supporto delle Unità Emittenti interessate, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei Lavoratori autonomi in relazione alle attività da affidare in appalto
- ✓ mettere a disposizione degli appaltatori informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività
- ✓ cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto
- ✓ coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, attraverso un costante scambio di informazioni con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, laddove non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera, già in fase di procedura di affidamento, e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture. L'obbligo di redazione del suddetto documento non sussiste in caso di appalto di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature nonché per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi

	<b>MODELLO ORGANIZZAZIONE CONTROLLO</b> Samo Ambiente S.r.l. P.zza Matteotti – Palazzo Municipale, S. Margherita di Belice (AG)	<b>REV. 0</b> DEL _____
---	---	----------------------------

derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari così come individuati nell'allegato XI del Decreto Sicurezza.

Nei contratti di somministrazione (art. 1559 c.c.), di appalto (art. 1655 c.c.) e di subappalto (art. 1656 c.c.), devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso. Relativamente agli appalti soggetti alla normativa di cui al Codice Appalti, SAMO AMBIENTE SRL osserva, tra l'altro, i seguenti adempimenti:

- ✓ in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 38 (Requisiti di ordine generale) del Codice degli Appalti e coerentemente a quanto stabilito dalle procedure per gli acquisti adottate da SAMO AMBIENTE SRL, la stessa non ammette a negoziare operatori economici che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio
- ✓ nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, SAMO AMBIENTE SRL è tenuta a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

## 5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'ODV, pur non ricoprendo un ruolo operativo, sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25 septies del Decreto. Monitorare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti della struttura organizzativa in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche in violazione del Modello, concernenti eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Società, ovvero riguardanti una situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;

All'OdV deve essere inviata copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del TU, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nella parte generale al cap. 4.

## PARTE SPECIALE - D – REATI DI RICETTAZIONE RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

### 1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies del DECRETO)

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati introdotti nel corpus del D.lgs. 231 del 2001, all'art. 25-octies, attraverso il D.lgs. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio") e la legge 15 dicembre 2014 n. 186 al fine di contrastare il riciclaggio e l'autoriciclaggio di proventi illeciti (in seguito i "Reati di Riciclaggio").

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono qui di seguito elencati:

- RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Il delitto di ricettazione può essere integrato da chi acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.

Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad es., furto, rapina, ecc.) che costituisce il presupposto della ricettazione. È altresì necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire – per sé o per terzi - un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale.

Quanto alle modalità della condotta rilevante anche ai fini di cui al Decreto, a titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui i dipendenti della Società a ciò deputati, omettendo i controlli previsti dalle procedure aziendali in ordine alla attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto di beni, consapevolmente acquistino, nell'interesse della Società, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri.

- RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es., reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto.

L'atto delittuoso della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza illecita, consiste nell'occultamento della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità mediante l'utilizzo degli stessi.

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di ostacolare l'identificazione di denaro, dei beni o delle utilità).

A titolo esemplificativo, il delitto di riciclaggio potrebbe essere integrato nei casi in cui, a seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro che costituiscono proventi di reato e sui quali sono stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, i dipendenti della Società ne facciano utilizzo sia strumentale che finanziario.

- IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

- AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1 C.P.)

Tale ipotesi di reato, introdotta dalla sopra citata legge n. 186/2014, si configura quando un soggetto, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio e autoriciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007), che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991

n. 197 e che è stato successivamente integrato e modificato dal D.L. 138/2011, dalla Legge di Stabilità 2016 e dalla Legge di Stabilità 2017. Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

- ✓ la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 1.000.
- ✓ Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
- ✓ l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del

Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi

- ✓ l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente
- ✓ l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando si sappia, si sospetti o si abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., sono:

- ✓ gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:
  - banche
  - poste italiane
  - società di intermediazione mobiliare (SIM)
  - società di gestione del risparmio (SGR)
  - società di investimento a capitale variabile (SICAV)
  - società di intermediazione immobiliare
- ✓ i professionisti, tra i quali si indicano:
  - i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali
  - i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni
- ✓ i revisori contabili
- ✓ altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:
  - recupero di crediti per conto terzi
  - trasporto di denaro contante
  - gestione di case da gioco
  - offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in

denaro.

Come emerge dall'elenco sopra riportato, SAMO AMBIENTE SRL non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, gli esponenti aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei Reati di Riciclaggio.

L'art. 25 octies del Decreto 231 ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"), può in ogni caso essere applicato a SAMO AMBIENTE SRL.

## 2. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI RICICLAGGIO

In occasione dello sviluppo delle attività di risk assessment, sono state individuate, per ciascuno dei reati sopra indicati, le attività considerate "sensibili", ovvero quei processi aziendali per i quali si è ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati in esame.

Nell'ambito di ciascuna Attività Sensibile, sono stati individuati i ruoli aziendali coinvolti, ovvero quelle specifiche attività alla cui esecuzione è connesso il rischio di commissione dei reati in esame.

### 2.1 Area acquisti di beni e servizi

#### Attività sensibili:

- ❖ Selezione dei fornitori
- ❖ Definizione delle clausole contrattuali, stipula dei contratti
- ❖ Verifica dei beni/servizi acquistati
- ❖ Emissione degli ordini di acquisto

#### Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ *Amministratore Unico*
- ❖ Responsabili di Area operativa
- ❖ Personale Amministrativo

#### Controlli esistenti:

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello i soggetti aziendali coinvolti nell'Area di Rischio acquisto di beni e servizi sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 octies del Decreto, al rispetto della seguente procedura aziendale emessa a regolamentazione di tale area a rischio che richiede:

- ✓ definizione dei criteri qualitativi e quantitativi di selezione dei fornitori
- ✓ verifica sulla corrispondenza quantitativa e qualitativa degli items risultanti dal documento

di trasporto e dalle quantità definite nell'ordine di acquisto

- ✓ predisposizione di controlli di riconciliazione contabile, tra le somme pagate a fronte della merce ricevuta, e riconciliazione di magazzino tra la merce effettivamente ordinata e la merce acquisita in magazzino
- ✓ nell'ipotesi di stipula di accordi quadro/contratti/lettere di incarico, inserendo la clausola di rispetto del Codice Etico adottato da SAMO AMBIENTE SRL, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici.

## 2.2 Pagamenti:

### Attività sensibili:

- ❖ pagamenti
- ❖ verifica della regolarità dei pagamenti (coincidenza tra destinatari e ordinanti dei pagamenti e controparti coinvolte nelle transazioni)
- ❖ liquidazione delle fatture
- ❖ Gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita.

### Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Amministratore Unico
- ❖ Personale Amministrativo

### Controlli esistenti:

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello i soggetti aziendali coinvolti nell'Area di Rischio acquisto di beni e servizi sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 *octies* del Decreto, al rispetto della seguente procedura aziendale emessa a regolamentazione di tale area a rischio che richiede:

- ✓ i pagamenti sono effettuati da una funzione separata diversa rispetto alla contabilità
- ✓ fornitori;
- ✓ i pagamenti dei debiti sono abbinati con le partite contabili sul sistema contabile, le partite non abbinate vengono indagate e riconciliate
- ✓ viene effettuata la verifica contabile periodica degli incassi e dei pagamenti.

### 3. REGOLE GENERALI

#### Il sistema in linea generale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati in esame, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei suddetti Destinatari (Esponenti Aziendali, Collaboratori Esterni e Partner) e della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari e gli esponenti aziendali sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali, in riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare le regole, ed i principi che si devono intendere come attuativi e integrativi del Modello, contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico
- Procedure amministrativo contabili per la formazione del bilancio di esercizio
- Piano dei conti della contabilità generale.

Ai Destinatari Terzi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di SAMO AMBIENTE SRL la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale in capo a tali soggetti.

Alla luce di quanto prima evidenziato, è necessario che tutti nell'esecuzione delle operazioni svolte nell'ambito delle attività Sensibili siano rispettate i seguenti principi di comportamento:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di Riciclaggio;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia

conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;

- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di SAMO AMBIENTE SRL nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

Inoltre, è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

## 4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

### 4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 2, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali, la cui attuazione è verificata secondo i contratti di servizio, in particolare per quanto attiene:

- la gestione Societaria
- la gestione degli acquisti
- la gestione amministrativa.

Tali principi procedurali sono quantomeno, i seguenti:

- previsione della verifica sia iniziale che periodica sull'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e Partners commerciali e finanziari mediante specifiche attività e/o strumenti, (quali, ad esempio l'acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori o l'accertamento dell'esistenza di eventuali dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali) tramite ricerca su fonti aperte o società o consulenti specializzati);
- previsione della verifica sul dato che fornitori e Partners non abbiano sede o residenza

ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il Riciclaggio di Denaro (GAFI);

- qualora fornitori e Partners siano in alcun modo collegati ad uno di tali Paesi, è necessario prevedere che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- effettuazione di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (a titolo esemplificativo paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, etc.) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie. Effettuazione di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali;
- non disporre movimenti sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate dai responsabili delle funzioni competenti
- verificare la regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti e accertare che vi sia coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare pagamenti solo a fronte di un documento giustificativo (ad es. fattura, nota spese, nota di addebito ecc.) adeguatamente controllato e autorizzato
- indicare sempre una causale espressa per le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie; documentare e registrare tali operazioni
- applicare criteri di selezione e di adesione per eventuali attività di sponsorizzazione da parte della Società in coerenza e in conformità ai principi e ai criteri di condotta indicati nel Codice Etico e a quanto disposto in merito dal presente Modello.

#### **4.2 Contratti**

Nei contratti con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

### **5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Pur richiamando, in generale, i compiti assegnati all' Organismo di Vigilanza al capitolo 4 nella parte Generale, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'ODV, tra l'altro, deve:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni in ordine alle segnalazioni ricevute
- effettuare controlli periodici sul rispetto delle procedure interne, valutandone l'efficacia a
- prevenire la commissione dei reati.



**MODELLO ORGANIZZAZIONE CONTROLLO**

Samo Ambiente S.r.l.  
P.zza Matteotti – Palazzo Municipale, S. Margherita di Belice (AG)

REV. 0  
DEL \_\_\_\_\_

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati di Riciclaggio, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nella parte generale al cap. 4.

## PARTE SPECIALE – E – REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

### 1. LE FATTISPECIE DEI REATI INFORMATICI (art. 24-bis del Decreto)

La presente Parte Speciale si riferisce ai “*delitti informatici e trattamento illecito di dati*” introdotti nel corpus del D.lgs. 231 del 2001, all'art. 24-bis, attraverso la Legge n. 48 del 18 marzo 2008 recependo la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23 novembre, modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016.

Il recepimento della convenzione ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati informatici:

- ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 TER C.P.)

Il reato è commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo. Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se più frequentemente l'accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali: verificarsi della distruzione o del danneggiamento dei dati, dei programmi o del sistema, o dell'interruzione totale o parziale del suo funzionamento; o quando si tratti di sistemi di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualità di operatore del sistema. Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, a banche dati della Società (o anche di terzi concesse in licenza alla Società), mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati.

- INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617QUATER C.P.); INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617QUINQUIES C.P.)

La condotta punita dall'art. 617-quater c.p. consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse. Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, anche la diffusione mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni. L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. spyware).

L'impedimento od interruzione delle comunicazioni (c.d. “Denial of service”) può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fasulle.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di

pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema. Nell'ambito aziendale l'impedimento o l'interruzione potrebbero essere ad esempio causati dall'installazione non autorizzata di un software da parte di un dipendente. L'art. 617-quinquies punisce il solo fatto della installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi. Il delitto è perseguibile d'ufficio.

- DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635BIS. C.P.); DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 TER C.P.)

L'art. 635-bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui. Secondo un'interpretazione rigorosa, nel concetto di "programmi altrui" potrebbero ricomprendersi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari. L'art. 635-ter c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, che se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità. Entrambe le fattispecie sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il primo reato è perseguibile a querela della persona offesa o d'ufficio, se ricorre una delle circostanze aggravanti previste; il secondo reato è sempre perseguibile d'ufficio. Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-ter c.p.

- DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635QUATER C.P.); DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635QUINQUIES)

L'art. 635-quater c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento. L'art. 635-quinquies c.p. punisce le medesime condotte descritte nell'articolo che precede anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto; il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli "eventi" aggravanti). Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. In questa previsione, a differenza di quanto previsto all'art. 635-ter, non vi è più alcun riferimento all'utilizzo da parte di enti pubblici: per la configurazione del reato in oggetto, parrebbe quindi che i sistemi aggrediti debbano essere semplicemente "di pubblica utilità"; non sarebbe cioè, da un lato, sufficiente l'utilizzo da parte di enti pubblici e sarebbe, per altro verso, ipotizzabile che la norma possa applicarsi anche al caso di sistemi utilizzati da privati per finalità di pubblica utilità. Entrambe le fattispecie sono perseguibili d'ufficio e prevedono aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. E' da ritenere che le

fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolano gravemente il regolare funzionamento. Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-ter c.p.

- DETENZIONE O DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615 QUATER C.P.), E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMatico O TELEMatico (ART. 615-QUINQUIES C.P.)

L'art. 615-quater punisce chiunque al fine di procurare a sé od ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni idonee al predetto scopo. L'art. 615-quinquies punisce chiunque si procura, produce, riproduce importa, diffonde, comunica consegna o mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento. Tali fattispecie, perseguibili d'ufficio, intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (virus, spyware) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in parola possono risultare propedeutiche. La prima fattispecie richiede che il reo agisca a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e-mail, da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di determinazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

- FALSITÀ NEI DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-BIS C.P.)

L'art. 491-bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 del codice penale. Si citano in particolare i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso. Il concetto di documento informatico è nell'attuale legislazione svincolato dal relativo supporto materiale che lo contiene, in quanto l'elemento penalmente determinante ai fini dell'individuazione del documento informatico consiste nella possibilità di attribuire allo stesso di un'efficacia probatoria secondo le norme civilistiche. Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o quando questo sia stato alterato (anche da parte dell'autore originario) successivamente alla sua formazione; ricorre la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate. Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare improbabile l'alterazione successiva alla formazione. Non sembrano poter trovare applicazione, con riferimento ai documenti informatici, le norme che puniscono le falsità in fogli firmati in bianco (artt. 486, 487, 488 c.p.). Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi pur non essendo concorso nella commissione della falsità fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità. Tra i reati richiamati dall'art. 491-bis, sono punibili a querela della persona offesa la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, se riguardano una scrittura privata, l'uso di atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

- FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART.640-QUINQUIES C.P.)

Tale reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato (per certificato qualificato si intende, ai sensi dell'art. 1 lettere e) ed f) del D.Lgs. n. 82/2005, l'attestato elettronico che collega all'identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche, che sia conforme ai requisiti stabiliti dall'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da certificatori - vale a dire i soggetti che prestano servizi di certificazione delle firme elettroniche o che forniscono altri servizi connessi con quest'ultime - che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva). Il soggetto attivo del reato può essere evidentemente soltanto un soggetto "certificatore qualificato", che esercita particolari funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata.

- VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PERIMETRO SI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

La nuova fattispecie incriminatrice introdotta 231 punisce due condotte alternative, una di tipo commissivo ed una di tipo omissivo, entrambe sorrette da un dolo specifico consistente nel fine di ostacolare o condizionare i procedimenti ovvero le attività di ispezione e vigilanza contemplati dal Decreto Cybersecurity.

La disciplina in esame si applica "[alle]amministrazioni pubbliche, [agli] enti e [agli] operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione - anche parziali - ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale".

Per valutare l'effettiva portata dell'estensione della responsabilità da reato degli enti è necessario attendere l'emanazione dei decreti attuativi della nuova disciplina, primo fra tutti il decreto di identificazione dei soggetti destinatari della stessa.

La fattispecie, al momento, si ritiene non di interesse.

## **2. ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI INFORMATICI**

Le attività nelle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizza le tecnologie dell'informazione. La Società ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità al codice della privacy, per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell'informazione, a tutela del proprio patrimonio informativo e dei dati personali. Le attività nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i comportamenti illeciti come sopra descritti è la gestione e l'utilizzo dei sistemi informatici e delle informazioni aziendali (c.d. "patrimonio informativo").

### **Ruoli aziendali coinvolti:**

La presente parte speciale si applica a tutte le funzioni coinvolte nella gestione e nell'utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo, ed in particolare si riferisce ai comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti e Dipendenti della società, nonché da partner e collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale. In particolare:

- ❖ Tutte le funzioni coinvolte nella gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi che si interconnettono/utilizzano software della Pubblica Amministrazione
- ❖ Tutte le funzioni che hanno la responsabilità di realizzare interventi di tipo organizzativo, normativo e tecnologico per garantire la protezione del patrimonio informativo nelle attività connesse con il proprio mandato e nelle relazioni con i terzi che accedono al patrimonio informativo.
- ❖ Tutte le figure professionali coinvolte nei processi aziendali e ivi operanti a qualsiasi titolo, sia esso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente ovvero a qualsiasi altra forma di collaborazione o prestazione professionale, che utilizzano i sistemi informativi e trattano i dati del patrimonio informativo.

### **Controlli esistenti:**

Le funzioni a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici e del patrimonio informativo sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice di Comportamento. Inoltre, più in particolare:

- ✓ le funzioni coinvolte nei processi devono predisporre e mantenere il censimento degli applicativi che si interconnettono con la Pubblica Amministrazione o con le Autorità di Vigilanza e/o dei loro specifici software in uso
- ✓ i soggetti coinvolti nel processo devono essere appositamente incaricati
- ✓ ogni dipendente/amministratore del sistema è tenuto alla segnalazione di eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di hacker esterni) mettendo a disposizione e archiviando tutta la documentazione relativa all'incidente
- ✓ ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (ad esempio personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti
- ✓ qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/outsourcer nella gestione dei sistemi informatici e del patrimonio informativo nonché nell'interconnessione/utilizzo dei software della Pubblica Amministrazione, tali soggetti devono impegnarsi ad operare nel rispetto della normativa vigente.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ Connettere ai sistemi informatici di SAMO AMBIENTE Srl personal computer, periferiche,

altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del responsabile aziendale individuato

- ✓ Modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previa espressa o debita autorizzazione
- ✓ Acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza dei sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le credenziali, identificare la vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.)
- ✓ Ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da SAMO AMBIENTE SRL
- ✓ Divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a SAMO AMBIENTE SRL le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti
- ✓ Accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi – al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto
- ✓ Sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi
- ✓ Comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a SAMO AMBIENTE SRL, i controlli organizzati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati
- ✓ Intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi
- ✓ Utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi
- ✓ Distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di SAMO AMBIENTE SRL o altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità
- ✓ Introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- ✓ Detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici d'accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza
- ✓ Mascherare. Oscurare o sostituire la propria identità e inviare email riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati
- ✓ Lo spamming così come ogni azione in risposta al medesimo

- ✓ Inviare attraverso i sistemi informatici aziendali qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

### 3. REGOLE GENERALI

#### 3.1 Il sistema in linea generale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati informatici.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari e gli esponenti aziendali sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali, in riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare le regole, ed i principi che si devono intendere come attuativi e integrativi del Modello, contenuti nei seguenti documenti:

- Valutazione di impatto sulla Privacy
- Registro dei Trattamenti

Ai Destinatari Terzi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice di Comportamento da parte di SAMO AMBIENTE SRL la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale in capo a tali soggetti.

Alla luce di quanto prima evidenziato, è necessario che tutti nell'esecuzione delle operazioni svolte nell'ambito delle attività "sensibili" siano rispettate i seguenti principi di comportamento:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati informatici
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, siano contrari a quanto stabilito nelle procedure aziendali
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione degli strumenti informatici.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di SAMO AMBIENTE SRL nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

## 4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

L'utilizzo e la gestione di sistemi informatici e del Patrimonio informativo sono attività imprescindibili per l'espletamento del business aziendale e contraddistinguono una parte limitata dei processi della Società. Tra i sistemi informativi utilizzati dalla Società vi sono altresì hardware e software per l'espletamento di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione che prevedono il ricorso a specifici programmi forniti dagli stessi Enti Pubblici, ovvero la connessione diretta con gli stessi. Le procedure interne della società ed i processi aziendali sono guidate da principi di sicurezza organizzativa, e da adeguate attività di controllo, a tutela di un utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo in coerenza con la normativa vigente.

### 4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti:

- ✓ la gestione delle abilitazioni deve avvenire tramite la definizione di "profili di accesso" in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società
- ✓ le variazioni al contenuto dei profili devono essere eseguite dalle funzioni deputate al presidio della sicurezza logica, su richiesta delle funzioni interessate. La funzione richiedente deve comunque garantire che le abilitazioni informatiche richieste corrispondano alle mansioni lavorative coperte
- ✓ ogni utente deve essere associato ad un solo profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo aziendale. In caso di trasferimento o di modifica dell'attività dell'utente, deve essere riattribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato
- ✓ devono essere assegnati distinti ruoli e responsabilità di gestione della sicurezza delle informazioni. In particolare:
  - devono essere attribuite precise responsabilità in modo che siano presidiati gli ambiti di indirizzo e governo della sicurezza, di progettazione, di implementazione, di esercizio e di controllo delle contromisure adottate per la tutela del patrimonio informativo aziendale
  - devono essere attribuite precise responsabilità per la gestione degli aspetti di sicurezza alle funzioni organizzative che sviluppano e gestiscono sistemi informativi
  - devono essere attribuite precise responsabilità della predisposizione, validazione, emanazione e aggiornamento delle norme di sicurezza a funzioni aziendali distinte da quelle incaricate della gestione
  - le attività di implementazione e modifica dei software, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software devono essere organizzativamente demandate a funzioni differenti rispetto agli utenti, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi
  - devono essere attribuite precise responsabilità per garantire che il processo di sviluppo e manutenzione delle applicazioni, effettuato internamente o presso terzi,

sia gestito in modo controllato e verificabile attraverso un opportuno iter autorizzativo

- le attività di gestione ed utilizzo dei sistemi informativi e del patrimonio informativo devono essere assoggettate ad una costante attività di controllo attraverso l'utilizzo di adeguate misure per la protezione delle informazioni, salvaguardandone la riservatezza, l'integrità e la disponibilità con particolare riferimento al trattamento dei dati personali.

I controlli previsti, declinati dalla policy aziendale, si basano sulla definizione di specifiche attività finalizzate alla gestione nel tempo anche degli aspetti inerenti alla protezione del patrimonio informativo, quali:

- ✓ la definizione degli obiettivi e delle strategie di sicurezza
- ✓ la definizione di una metodologia di analisi dei rischi ai quali è soggetto il patrimonio informativo da applicare a processi ed asset aziendali, stimando la criticità delle informazioni in relazione ai criteri di riservatezza, integrità e disponibilità
- ✓ l'individuazione delle contromisure adeguate, con riferimento ai livelli di rischio rilevati, verificando e controllando il corretto mantenimento dei livelli di sicurezza stabiliti
- ✓ l'adeguata formazione del personale sugli aspetti di sicurezza per sviluppare una maggiore sensibilità
- ✓ la predisposizione e l'aggiornamento delle norme di sicurezza, al fine di garantirne nel tempo l'applicabilità, l'adeguatezza e l'efficacia
- ✓ i controlli sulla corretta applicazione ed il rispetto della normativa definita.

Tra le principali attività di controllo inerenti la sicurezza fisica sono previste:

- ✓ protezione e controllo delle aree fisiche (perimetri/zona riservate) in modo da scongiurare
- ✓ accessi non autorizzati, alterazione o sottrazione degli asset informativi.

Con riferimento alla sicurezza logica:

- ✓ identificazione e autenticazione dei codici identificativi degli utenti
- ✓ autorizzazione relativa agli accessi alle informazioni richiesti.

Con riferimento all'esercizio ed alla gestione di applicazioni, sistemi e reti:

- ✓ previsione di una separazione degli ambienti (sviluppo, collaudo e produzione) nei quali i sistemi e le applicazioni sono installati, gestiti e mantenuti in modo tale da garantire nel tempo la loro integrità e disponibilità
- ✓ predisposizione e protezione della documentazione di sistema relativa alle configurazioni, personalizzazioni e procedure operative, funzionale ad un corretto e sicuro svolgimento delle attività
- ✓ previsione di misure per le applicazioni in produzione in termini di installazione, gestione dell'esercizio e delle emergenze, protezione del codice, che assicurino il mantenimento della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità delle informazioni trattate
- ✓ attuazione di interventi di rimozione di sistemi, applicazioni e reti individuati come obsoleti

- ✓ pianificazione e gestione dei salvataggi di sistemi operativi, software, dati e delle configurazioni di sistema
- ✓ gestione delle apparecchiature e dei supporti di memorizzazione per garantire nel tempo la loro integrità e disponibilità tramite la regolamentazione ed il controllo sull'utilizzo degli strumenti, delle apparecchiature e di ogni asset informativo in dotazione nonché mediante la definizione di modalità di custodia, riutilizzo, riproduzione, distruzione e trasporto fisico dei supporti rimovibili di memorizzazione delle informazioni, al fine di proteggerli da danneggiamenti, furti o accessi non autorizzati
- ✓ monitoraggio di applicazioni e sistemi, tramite la definizione di efficaci criteri di raccolta e di analisi dei dati relativi, al fine di consentire l'individuazione e la prevenzione di azioni non conformi
- ✓ prevenzione da software dannoso tramite sia opportuni strumenti e funzioni adeguate (tra cui i sistemi antivirus), sia l'individuazione di responsabilità e procedure per le fasi di installazione, verifica di nuovi rilasci, aggiornamenti e modalità di intervento nel caso si riscontrasse la presenza di software potenzialmente dannoso
- ✓ formalizzazione di responsabilità, processi, strumenti e modalità per lo scambio delle informazioni tramite posta elettronica e siti web
- ✓ adozione di opportune contromisure per rendere sicura la rete di telecomunicazione e gli apparati a supporto e garantire la corretta e sicura circolazione delle informazioni
- ✓ previsione di specifiche procedure per le fasi di progettazione, sviluppo e cambiamento dei sistemi e delle reti, definendo i criteri di accettazione delle soluzioni.

Con riferimento allo sviluppo ed alla manutenzione delle applicazioni:

- ✓ individuazione di opportune contromisure ed adeguati controlli per la protezione delle informazioni gestite dalle applicazioni, che soddisfino i requisiti di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni trattate, in funzione degli ambiti e delle modalità di utilizzo, dell'integrazione con i sistemi esistenti e del rispetto delle disposizioni di Legge e della normativa interna
- ✓ previsione di adeguati controlli di sicurezza nel processo di sviluppo delle applicazioni, al fine di garantirne il corretto funzionamento anche con riferimento agli accessi alle sole persone autorizzate, mediante strumenti, esterni all'applicazione, per l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione.

#### 4.2 Contratti

Nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

## 5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Pur richiamando, in generale, i compiti assegnati all' Organismo di Vigilanza al capitolo 4 nella parte Generale, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'ODV, tra l'altro, deve:

- ✓ monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati
- ✓ esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni in ordine alle segnalazioni ricevute
- ✓ effettuare controlli periodici sul rispetto delle procedure interne, valutandone l'efficacia a prevenire la commissione dei reati.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati informatici, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nella parte generale al cap. 4.

## PARTE SPECIALE - F – DELITTI IN VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE

### 1. LE FATTISPECIE DEI DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (Art. 25 nonies del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all'art. 25-nonies del Decreto (di seguito i "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"):

- Art. 171 L. 633/1941, 1° comma, lettera a) bis e terzo comma

La fattispecie di reato in oggetto si concretizza quando un soggetto viola il diritto di autore, diffondendo - attraverso l'utilizzo di rete telematiche - in tutto o in parte opere dell'ingegno protette.

- Art. 171-bis L. 633/1941 – Gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette

Il reato in questione si realizza quando, al fine di trarne profitto, sono integrate condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori e contenuti di banche dati protette.

- Art. 171-ter L. 633/1941 – Gestione abusiva di opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, noleggiare, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico.

- Art. 171-septies L. 633/1941 – Gestione impropria di supporti esenti da obblighi di contrassegno ovvero non assolvimento fraudolento degli obblighi di contrassegno

Il reato in questione si realizza quando i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, non comunicano alla stessa società entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi ovvero quando questi soggetti dichiarano falsamente di aver assolto agli obblighi di contrassegno.

- Art. 171- octies L. 633/1941 – Gestione abusiva o comunque fraudolenta di apparati atti alla codificazione di trasmissioni audio-visive ad accesso condizionato

Il reato in questione si realizza quando, a fini fraudolenti, sono integrate condotte finalizzate a produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

## 2. ATTIVITA' SENSIBILI

Da un'analisi preliminare è immediatamente emersa l'inapplicabilità alla Società delle fattispecie di cui agli artt. 171 – ter, 171 – septies, 171 – octies.

Si provvede pertanto a fornire qui di seguito una breve descrizione delle due fattispecie di cui all'art. 25 – nonies del Decreto ritenute prima facie rilevanti per la Società, previste dagli artt. 171 comma 1 lett. A e comma 3, e 171 bis L.A. Ai fini della presente parte speciale le attività sensibili ritenute più specificatamente a rischio risultano essere:

- ✓ Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 comma 1 lett. A bis e comma 3 L.A), ovvero:
  - La messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere un'opera protetta o parte di essa
  - La messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore
- ✓ Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis L.A) a tutela del corretto utilizzo dei software e delle banche dati.

Per i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi 'craccati'. Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque duplichi abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazioni programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Allo stesso tempo, è punito chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, assumendo rilevanza penale anche tutti i comportamenti che, in generale, sono accompagnati dallo specifico scopo di conseguire un guadagno economico ovvero di una qualsiasi utilità

Nel caso di SAMO AMBIENTE SRL tale reato potrebbe ad esempio essere commesso

nell'interesse della Società:

- qualora fossero resi disponibili contenuti coperti dal diritto d'autore attraverso il sito Internet aziendale
- laddove fossero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali al fine di risparmiare il costo della licenza per l'utilizzo di un software originale.

#### **Ruoli aziendali coinvolti:**

- ✓ Tutti i Destinatari con accesso ai sistemi informatici aziendali

#### **Attività sensibili:**

- ❖ Tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi informatici aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso a internet
- ❖ Gestione dei servizi informatici aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, lo sviluppo dei supporti e degli applicativi IT, nonché la sicurezza informatica
- ❖ Gestione dei flussi informativi con la Pubblica Amministrazione
- ❖ Utilizzo di Software e banche dati
- ❖ Gestione dei contenuti del sito internet.

### **3. REGOLE GENERALI**

#### **Il sistema in linea generale**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela del diritto d'autore.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali, in riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare le regole, ed i principi che si devono intendere come attuativi e integrativi del Modello, contenuti nei seguenti documenti:

- Valutazione di Impatto sulla Privacy

- Registro dei Trattamenti

Ai Destinatari Terzi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice di Comportamento da parte di SAMO AMBIENTE Srl; la conoscenza e il rispetto dei principi sanciti costituiranno obbligo contrattuale in capo a tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di SAMO AMBIENTE SRL nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale.

## 4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

### 4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Fermo restando che l'attuazione di principi da osservare è contenuta nella policy aziendale per l'utilizzo degli strumenti informatici ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, è vietato:

- Procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore (ad es. installazione e utilizzo non autorizzato di sistemi di file sharing)
- Acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui (ad es. scaricare o diffondere illegalmente dati, programmi informatici o qualsiasi altro prodotto tutelato dal diritto d'autore duplicare abusivamente programmi/software per i Personal Computer);
- Accedere abusivamente ai siti internet della Società al fine di manometter o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali (immagini, infografica, video ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili
- Duplicare o diffondere dati e/o informazioni per i quali la Società abbia sottoscritto specifici non disclosure agreement e/o abbia comunque assunto obblighi di riservatezza nei confronti di soggetti terzi.

### 4.2 Contratti

Nei contratti con i Destinatari Terzi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

## 5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Pur richiamando, in generale, i compiti assegnati all' Organismo di Vigilanza al capitolo 4 nella parte Generale, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'ODV, tra l'altro, deve:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei Reati
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni in ordine alle segnalazioni ricevute
- effettuare controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di Reato, diretti a verificare la corretta esplicazione delle regole di cui al presente Modello.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati commessi in violazione delle norme sulla tutela del diritto d'autore, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nella parte generale al cap. 4.

## PARTE SPECIALE - G - REATI CONTRO L'AMBIENTE

### 1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha previsto, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25-undecies, l'estensione delle responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali.

Il suddetto articolo è stato ulteriormente modificato dall'art. 1 comma 8 della L. 22 maggio 2015 n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", con decorrenza 29 maggio 2015 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 comma 1 della medesima legge n. 68/2015.

Il suddetto articolo ha, pertanto, ampliato la lista dei cd. Reati presupposto, aggiungendovi:

- ✓ Inquinamento ambientale (452-bis c.p.);
- ✓ Disastro ambientale (art. 52-quater c.p.)
- ✓ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- ✓ Circostanze aggravanti e associazioni di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p. (art. 452-octies c.p.);
- ✓ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452-sexies c.p.);
- ✓ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- ✓ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- ✓ Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137 commi 2, 3, e 5 Cod. Amb.), violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137 comma 11 Cod. Amb.) e scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137 comma 13 Cod. Amb.);
- ✓ Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 comma 1 lett. a e b Cod. Amb.), realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256 comma 3 Cod. Amb.), miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 5 Cod. Amb.) e deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb.);
- ✓ Bonifica dei siti (art. 257 comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);
- ✓ Falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258 comma 4 Cod. Amb.);
- ✓ Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 Cod. Amb.);
- ✓ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);

- ✓ Indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 6 Cod. Amb.) e trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI o accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (art. 260 bis, comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8, Cod. Amb.) [formalmente in vigore ma implicitamente abrogato con l'abrogazione del SISTRI intervenuta con il DL 135/2018];
- ✓ Violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative per i valori limite di emissione e di qualità dell'aria, nell'esercizio di uno stabilimento (art. 279 comma 5 Cod. Amb.);
- ✓ Reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1, 2; art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 della Legge 150/1992)
- ✓ Violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3 comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente");
- ✓ Inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 202/2007).

### **Fattispecie incriminatrici**

*Inquinamento ambientale (452-bis c.p.)*

La fattispecie si integra quando chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

*Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)*

Il reato si integra quando, fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

□ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 -quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

□ Circostanze aggravanti e associazioni di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p. (art. 452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. (associazione per delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

□ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

L'art. 727-bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e cioè:

- di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (comma 1)
- di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis c.p., per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011).

Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

*Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c. p.)*

L'art. 733-bis cod.pen. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis cod.pen. per "habitat all'interno di un sito protetto" si

intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE».

La delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale in base alla vigente normativa italiana deve essere svolta in forza di varie disposizioni soggette a periodici aggiornamenti.

*Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 Cod. Amb.)*

L'art. 256 Cod. amb. punisce, fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216. Le pene si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Nota: Non è previsto il richiamo, tra i reati presupposto, a quello di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese e dei responsabili di enti, di cui all'art. 256 c. 2 D.lgvo 152/2006. Però, è da tenere presente che l'art. 192 (divieto di abbandono), al comma 4, stabilisce che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratore o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 (rimozione, avvio al recupero e smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi) sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del D.lvo 231 / 2001.

*Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti e omessa bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli art. 242 e ss. (art. 257 Cod. Amb. – Bonifica dei siti)*

L'art. 257 Cod. Amb. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. E' punito, altresì, in caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore. La pena è maggiore se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento.

- Usa di certificato falso durante il trasporto (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, ART. 258 c. 4 Cod. Amb.)

L'art. 258 Cod. Amb., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce con la pena dell'art. 483 c.p. (falso ideologico) chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'art. 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. Tale pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (ART. 260-bis Cod. Amb.)

Con l'abrogazione del SISTRI sono venute meno le ipotesi di reato presupposto consistenti nella violazione del soppresso articolo 266 bis cod. amb, previste dall'art. 25-undecies comma 2, lett. g) D.lvo 231/2001 (formalmente in vigore ma da ritenersi implicitamente abrogato).

*Violazioni delle prescrizioni stabilite per i valori limite di emissione e di qualità dell'aria, nell'esercizio di uno stabilimento (279 c. 5 Cod. Amb.)*

## 2. LE ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI

In occasione dello sviluppo delle attività di risk assessment, sono state individuate, le attività considerate "sensibili", ovvero quei processi aziendali per i quali si è ritenuto astrattamente sussistere il rischio di commissione dei reati in esame.

Nell'ambito di ciascuna attività sensibile, sono state individuati i ruoli aziendali coinvolti, ovvero quelle specifiche attività alla cui esecuzione è connesso il rischio di commissione dei reati in esame:

Ai fini della presente parte speciale le attività sensibili ritenute più specificatamente a rischio risultano essere:

- ✓ Scarico acque reflue
- ✓ Gestione Rifiuti
- ✓ Manutenzione serbatoi interrati e contaminazione suolo e sottosuolo.

### **Ruoli aziendali coinvolti:**

- ✓ Amministratore Unico
- ✓ Responsabile Tecnico
- ✓ Responsabili Aree Operative

### **Controlli esistenti:**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello i soggetti aziendali coinvolti nell'area di rischio dei reati ambientali sono tenuti, al fine di prevenire e impedirne il verificarsi, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area di rischio. Tali procedure oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio, tra i quali:

- ✓ Gestione delle autorizzazioni per la realizzazione e gestione delle piattaforme ecologiche/centri comunali di raccolta rifiuti
- ✓ Gestione delle autorizzazioni per lo scarico di acque reflue e meteoriche
- ✓ Gestione delle attività amministrative
- ✓ Gestione operativa delle piattaforme ecologiche
- ✓ Gestione e manutenzione del serbatoio di gasolio

## **3. REGOLE GENERALI**

### **Il sistema in linea generale**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari e gli esponenti aziendali sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali, in riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare le regole, ed i principi che si devono intendere come attuativi e integrativi del Modello, contenuti nei seguenti documenti:

- La SAMO AMBIENTE SRL intende dotarsi, appena possibile di un Sistema di Gestione Ambientale

Alla luce di quanto prima evidenziato, è necessario che tutti nell'esecuzione delle operazioni svolte nell'ambito delle attività "sensibili" siano rispettate i seguenti principi di comportamento:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Ambientali;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, siano contrari a quanto stabilito nelle procedure aziendali;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività collegate al rischio di descritte al § 2.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di SAMO AMBIENTE SRL nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

- **Contratti**

Nei contratti con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

#### **4. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Pur richiamando, in generale, i compiti assegnati all' Organismo di Vigilanza al capitolo 4 nella parte Generale, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'ODV, tra l'altro, deve:

- monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati contro l'ambiente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nella parte generale al cap. 4.

## PARTE SPECIALE - H – IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI

### 1. LE FATTISPECIE DEI REATI PER L'IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI (art. 25 duodecimo del Decreto)

Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante "Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" ha previsto, all'art. 2, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'art. 25-duodecimo, l'estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano superate le norme minime relative all'impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare stabilite nel Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo unico sull'immigrazione).

- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-bis, D.lgs. 286/1998)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato.

La responsabilità dell'Ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998, aggiunto al decreto 231-01 con L. 161 del 2017)

Fattispecie non specificamente rilevante in ragione dell'attività di SAMO AMBIENTE, per cui si ritiene che il verificarsi di queste ultime fattispecie rappresenti per SAMO AMBIENTE un livello di rischio remoto.

### 2. AREE A RISCHIO E ATTIVITA' SENSIBILI

Ai fini della presente parte speciale le attività sensibili ritenute più specificatamente a rischio risultano essere:

- ✓ Ricerca e selezione del personale
- ✓ Procedure di assunzione
- ✓ Conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari.

## Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Amministratore Unico

## 3. REGOLE GENERALI

### Il sistema in linea generale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati commessi in violazione delle norme sull'impiego di cittadini di Paesi terzi

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali, in riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare le regole, ed i principi che si devono intendere come attuativi e integrativi del Modello, contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico
- CCNL
- Normativa sul lavoro
- Disposizioni del Codice Civile in materia
- D.lgs. 109 del 16 luglio 2012 (in vigore dal 09 Agosto 2012): "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"
- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- Codice Penale, art. 603-bis "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Ai Destinatari Terzi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di SAMO AMBIENTE SRL; la conoscenza e il rispetto dei principi sanciti costituiranno obbligo contrattuale in capo a tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di SAMO AMBIENTE SRL nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

## 4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti.

### 4.1 Assunzione Diretta

Nel caso di assunzione diretta da parte di SAMO AMBIENTE SRL, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli eventuali accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale.

Nell'ipotesi di assunzione a tempo determinato, indeterminato o stagionale di un cittadino extracomunitario residente all'estero deve essere documentata la verificata del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e s.m.

### 4.2 Contratti ed appalti con imprese Terze

#### 4.2.1 Selezione Fornitori

La selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Consulenti, Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente parte speciale, prevedendo l'inserimento nella procedura di qualifica punti rilevanti ad hoc.

#### 4.2.2 Segnalazioni

Chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da Partner e Fornitori è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia. Nel caso di segnalazione di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Consulenti, Partner o Fornitori, SAMO AMBIENTE SRL è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni informazione utile al riguardo.

- **Contratti**

Nei contratti con i Destinatari Terzi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

## **5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Pur richiamando, in generale, i compiti assegnati all' Organismo di Vigilanza al capitolo 4 nella parte Generale, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'ODV, tra l'altro, deve:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei Reati
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni in ordine alle segnalazioni ricevute
- effettuare controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di Reato, diretti a verificare la corretta esplicazione delle regole di cui al presente Modello.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di impiego di lavoratori irregolari, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nella parte generale al cap. 4.

## PARTE SPECIALE – I – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

### 1. LE FATTISPECIE DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 24 - ter del Decreto)

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, modificato dalla L. 69/2015 dalla L. 236/2016, ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'articolo 24-ter (di seguito i "Delitti di Criminalità Organizzata").

Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. Reati presupposto, aggiungendovi:

- art 416 c.p. "associazione per delinquere"
- art. 416 bis c.p. "associ azione di stampo mafioso" (art. modificato dalla L. 69/2015)
- art. 416 ter c.p. "scambio elettorale politico-mafioso"
- art. 630 c.p. "sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione"
- art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 "associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope"
- art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine)
- DPR 43/1973 art. 291 quater associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri

Ai fini del presente Modello, qui di seguito si fornisce una breve descrizione delle due fattispecie di cui all'art. 24-ter del Decreto ritenute rilevanti per SAMO AMBIENTE SRL:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminosa tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

In sintesi, dunque, il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti da:

- un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati
- l'indeterminatezza del programma criminoso
- l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminali presi di mira. In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano

l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo, come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

La norma è volta infine a reprimere anche l'associazione diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) del codice penale, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

- *Associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)*

Tale articolo punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni del suddetto articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all'art. 416-bis c.p., è configurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente e ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma.

## 2. ATTIVITA' SENSIBILI

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, si evidenzia come la natura stessa del reato impedisca una specifica ed accertabile riferibilità dello stesso a peculiari settori dell'attività aziendale.

Più precisamente, si è preso atto della caratteristica di "reato-mezzo" che contraddistingue le categorie di delitti in esame (come, ad esempio, accade anche per i reati di stampo corruttivo), rispetto alla caratteristica di "reato-fine" che contraddistingue le condotte cui l'associazione è propedeutica.

In questi termini, diviene praticamente arduo oltre che sconsigliabile individuare o escludere alcune attività aziendali tra quelle a rischio-reato ai sensi dell'articolo 6 comma 2 lett. a), se non come presa di posizione teorica (e necessariamente pragmatica) che prescinde da un'attività di risk assessment: ogni reato individuato nella mappatura può infatti costituire un reato-fine di un'associazione per delinquere "endoaziendale", poiché i reati fine possono essere praticamente

tutti quelli inseriti nell'elenco dei reati presupposto (ed anche altri e salvi i reati colposi che, in quanto tali, sono incompatibili con un atteggiamento finalistico dei partecipanti all'associazione).

Nella ricerca della miglior efficacia e concretezza del Modello sotto il profilo della mitigazione del rischio-reato associativo, si è scelta la strada di mappare tale rischio attraverso la qualificazione di tale tipologia di reato quale particolare condotta propedeutica alla realizzazione dei reati-presupposto già individuati nel Modello organizzativo della società.

Il rischio di coinvolgimento della società in un procedimento penale in relazione ai menzionati reati associativi deve pertanto essere considerato legato al rischio di commissione dei reati-presupposto già oggetto di mappatura.

In tal modo si potrà valutare il proprio Modello e considerarle idoneo con riferimento ai controlli, se le aree di attività già censite nell'ambito della mappatura – facendo riferimento a reati previsti dal Decreto – sono coperte da controlli adeguati.

Ciò premesso e in tale ottica, le aree ritenute più specificamente a rischio possono essere individuate tra le seguenti:

- ❖ Attività di selezione dei Fornitori per la realizzazione di piattaforme ecologiche, nonché per servizi di trasporto, trattamento, recupero/smaltimento rifiuti
- ❖ Raccolta e trasporto rifiuti
- ❖ Gestione delle piattaforme ecologiche e dei centri comunali di raccolta rifiuti

#### **Ruoli aziendali coinvolti:**

- ❖ Amministratore Unico
- ❖ Personale Amministrativo
- ❖ Responsabile Tecnico

### **3. REGOLE GENERALI**

#### **Il sistema in linea generale**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati commessi in violazione delle norme sull'impiego di cittadini di Paesi terzi

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali, in riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare le regole, ed i principi che si devono intendere come attuativi e integrativi del Modello, contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico

Ai Destinatari Terzi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di SAMO AMBIENTE SRL; la conoscenza e il rispetto dei principi sanciti costituiranno obbligo contrattuale in capo a tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di SAMO AMBIENTE SRL nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

## **4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

### **4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici relativi a tutti i potenziali reati-fine, cui si rinvia.

In relazione alla specifica attività di SAMO AMBIENTE SRL, sotto il profilo qui considerato acquisiscono particolare rilievo i principi di cui a:

La SAMO AMBIENTE SRL intende fornirsi di un Sistema di Gestione Ambientale

### **4.2 Contratti**

Nei contratti con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

## **5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Pur richiamando, in generale, i compiti assegnati all' Organismo di Vigilanza al capitolo 4 nella parte Generale, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'ODV, tra l'altro, deve:

- ✓ monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati
- ✓ esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni in ordine alle segnalazioni ricevute



## MODELLO ORGANIZZAZIONE CONTROLLO

Samo Ambiente S.r.l.  
P.zza Matteotti – Palazzo Municipale, S. Margherita di Belice (AG)

REV. 0  
DEL \_\_\_\_\_

- ✓ effettuare controlli periodici sul rispetto delle procedure interne, valutandone l'efficacia
- ✓ a prevenire la commissione dei reati.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di delitti di criminalità organizzata, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nella parte generale al cap. 4.

## PARTE SPECIALE – J – REATI TRIBUTARI

### 1. LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies del DECRETO)

La presente Parte Speciale si riferisce ai i Reati di introdotti nel corpus del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-quinquiesdecies dalla L. 157/2019 e poi dalla L. 75/2020 che hanno concretizzato il nuovo indirizzo derivante dagli impulsi del Legislatore europeo, in particolare dalla Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), in materia di protezione degli interessi finanziari dell'Unione, attraverso cui si è fissato l'obiettivo di adottare un sistema rafforzato di misure di protezione delle risorse finanziarie dell'Unione mediante un processo di armonizzazione dei singoli apparati legislativi dei Paesi Membri.

I Reati tributari divenuti rilevanti ai fini 231 sono qui di seguito elencati:

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. art 2. Comma 1 e comma 2 bis D.lvo 74/2000)

Il delitto può essere integrato da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrate nelle scritture contabili obbligatorie o detenute a fine di prova nei confronti dell'amministrazione.

Quanto alle modalità della condotta rilevante anche ai fini di cui al Decreto, a titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui i dipendenti della Società a ciò deputati, inserissero fatture emesse da società realmente esistenti ma per attività di somministrazione illecita di manodopera, dissimulata attraverso fittizi contratti di appalto di servizi.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ARTIFICI (art. 3 D.lvo 74/2000)

Tale ipotesi di reato si configura in via residuale rispetto ai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti laddove, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, siano compiute operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare

complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non sono ritenuti mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Quanto alle modalità della condotta rilevante anche ai fini di cui al Decreto, a titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui i dipendenti della Società a ciò deputati, ottenessero da parte del proprio consulente fiscale l'asseverazione delle proprie dichiarazioni IVA mediante visto di conformità (ad esempio in accordo con questo o ingannandolo fornendogli informazioni e documentazione non veritiera) indicando importi in realtà corrispondenti a un valore inferiore a quello reale o indicando elementi passivi fittizi. L'asseverazione (falsa) dei dati è stata infatti qualificata in giurisprudenza come mezzo fraudolento idoneo a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (art. 8 comma 1 e comma 2 bis D.lvo 74/2000)

Il reato si configura quando taluno, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica sia al reo che all'ente una sanzione inferiore (400 anziché 500 quote).

Quanto alle modalità della condotta rilevante anche ai fini di cui al Decreto, a titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui i dipendenti della Società a ciò deputati provvedessero all'emissione o, più genericamente, al rilascio di fatture o altri documenti idonei ad attestare il sostenimento di costi relativi ad operazioni inesistenti, ad esempio nell'ambito di una frode allo Stato, al fine di ottenere contributi ad esse connessi.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (art 10 D.lvo 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il precetto penale sanziona la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE (art 11 D.lvo 74/2000)

Il reato consiste nella condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri

atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Ulteriore condotta sanzionata dalla norma è quella di chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Nell'analisi del reato in questione, è importante sottolineare che nella vigente fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 sia scomparso ogni riferimento alla necessità dell'effettivo avvio di un qualsiasi accertamento fiscale, essendo ora sufficiente che l'azione sia idonea a rendere inefficace l'esecuzione esattoriale. Inoltre il reato in esame è connotato dal cd. dolo specifico, che ricorre quando l'alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, siano finalizzati alla sottrazione "al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrativi relativi a dette imposte": pertanto, presuppone logicamente la sussistenza di una pretesa creditoria da parte dell'Erario, dovendo essere l'azione orientata verso il conseguimento di quel fine, che evidentemente non è configurabile ove manchi un debito verso il fisco.

L'elenco dei reati è poi integrato con la previsione di alcune fattispecie la cui rilevanza discende dalla commissione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro (art. 25 quinquiesdecies D.lvo 231/2001, comma 1 bis).

Si tratta delle ipotesi di reato di DICHIARAZIONE INFEDELE (art. 4 D.lvo 74/2000), OMESSA DICHIARAZIONE (art. 5 D.lvo 74/2000); INDEBITA COMPENSAZIONE (art. 10 quater D.lvo 74/2000).

In ragione dei particolari presupposti stabiliti per la rilevanza ex 231 e dell'attività della Società, si ritiene che il verificarsi di queste ultime fattispecie rappresenti per SAMO AMBIENTE un livello di rischio remoto.

## 2. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI TRIBUTARI

Per ciascuno dei reati sopra indicati, son prese in esame le attività considerate "sensibili", ovvero quei processi aziendali per i quali si è ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione di reati tributari.

Nell'ambito di ciascuna Attività Sensibile, sono stati individuati i ruoli aziendali coinvolti, ovvero quelle specifiche attività alla cui esecuzione è connesso il rischio di commissione dei reati in esame.

### 2.1 Area approvvigionamento

#### Attività sensibili:

- ❖ Selezione dei fornitori (procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture)
- ❖ Definizione delle clausole contrattuali, stipula dei contratti

- ❖ Emissione degli ordini di acquisto
- ❖ Verifica dei beni/servizi/lavori acquistati

#### **Ruoli aziendali coinvolti:**

- ❖ Consiglio di Amministrazione
- ❖ Amministratore Unico
- ❖ Funzioni aziendali richiedenti/Responsabili centri di costo
- ❖ Responsabili procedimento

#### **Controlli esistenti:**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello i soggetti aziendali o le funzioni esterne delegate (outsourcing) coinvolti nell'Area di Rischio approvvigionamento/appalti sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 quinquiesdecies del Decreto, a:

- ✓ rispettare le previsioni del Codice dei contratti pubblici sia per gli appalti di importo superiore sia inferiore alle soglie comunitarie di cui al D.Lgs. 50/2016
- ✓ rispettare le previsioni del regolamento sulle procedure negoziate sotto soglia ex D.lgs. 50/2016 adottato dalla Capogruppo AMGA Legnano S.p.a.
- ✓ rispettare le previsioni delle disposizioni in tema di Tracciabilità dei flussi finanziari
- ✓ alla selezione di operatori economici nei cui confronti non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016
- ✓ a qualificare gli operatori economici secondo legittimi e proporzionati requisiti di capacità economico finanziario e tecnico professionale
- ✓ a predisporre capitolati speciali di appalto atti a garantire la corretta gestione contabile della commessa ed i relativi pagamenti
- ✓ verifica sulla corrispondenza quantitativa e qualitativa degli item risultanti dal documento di trasporto, dalle fatture e dalle quantità definite nell'ordine di acquisto
- ✓ riconciliazione di magazzino tra la merce effettivamente ordinata e la merce acquisita in magazzino
- ✓ nell'ipotesi di stipula di accordi quadro/contratti/lettere di incarico, inserendo la clausola di rispetto del Codice di Comportamento e del presente Modello adottati da SAMO AMBIENTE, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici

## 2.2 Pagamenti

### Attività sensibili:

- ❖ pagamenti
- ❖ verifica della regolarità dei pagamenti (coincidenza tra destinatari e ordinanti dei pagamenti e controparti coinvolte nelle transazioni)
- ❖ liquidazione delle fatture

### Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Consiglio di Amministrazione
- ❖ Amministratore Unico
- ❖ Responsabile e Addetti Ufficio Ragioneria

### Controlli esistenti:

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello i soggetti aziendali (o le funzioni esterne delegate in outsourcing) coinvolti nell'Area di Rischio acquisto di beni e servizi sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 quinquiesdecies del Decreto, al rispetto dei seguenti protocolli preventivi, cui conformarsi nelle procedure aziendali e nei documenti organizzativi emessi a regolamentazione di tale area a rischio:

- ✓ i pagamenti sono effettuati da una funzione separata diversa rispetto alla contabilità fornitori;
- ✓ i pagamenti dei debiti sono abbinati con le partite contabili sul sistema contabile, le partite non abbinate vengono indagate e riconciliate, predisposizione di controlli di riconciliazione contabile, tra le somme pagate a fronte della merce ricevuta;
- ✓ viene effettuata la verifica contabile periodica degli incassi e dei pagamenti.

## 2.3 Area Ciclo Attivo e passivo

### Attività sensibili:

- ❖ gestione della contabilità generale
- ❖ gestione-registrazione dei documenti ciclo attivo
- ❖ gestione-registrazione documenti ciclo passivo

### **Ruoli aziendali coinvolti:**

- ❖ Consiglio di Amministrazione
- ❖ Amministratore Unico
- ❖ Responsabile ufficio ragioneria

## **2.4 Area adempimenti fiscali**

### **Attività sensibili:**

- ❖ dichiarazioni fiscali e doganali
- ❖ gestione e archiviazione libri obbligatori

### **Ruoli aziendali coinvolti:**

- ❖ Consiglio di Amministrazione
- ❖ Amministratore Unico
- ❖ Responsabile ufficio ragioneria
- ❖ Addetti Ufficio Amministrativo
- ❖ Consulenti o incaricati esterni (es. Consulente Fiscale, Revisore dei Conti)

## **3. REGOLE GENERALI**

### **Il sistema in linea generale**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati tributari, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei suddetti Destinatari (soggetti Aziendali, Collaboratori Esterni e Partner) e della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari e gli soggetti aziendali sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali, in riferimento alla rispettiva attività, devono in generale

conoscere e rispettare le regole, ed i principi che si devono intendere come attuativi e integrativi del Modello, contenuti nei seguenti documenti:

- Codice di Comportamento

Ai Destinatari Terzi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice di Comportamento da parte di SAMO AMBIENTE.

Alla luce di quanto prima evidenziato, è necessario che da tutti nell'esecuzione delle operazioni svolte nell'ambito delle "attività sensibili" siano rispettati i seguenti principi di comportamento:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri, prevedendo verifiche periodiche a campione sulla reale consistenza degli stessi (ad esempio attraverso mirate visure camerali)
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura o di cui sia nota una condotta contraria alle norme fiscali o fallimentari.
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali verificando che le movimentazioni economiche effettuate dalla società, anche solamente documentali, siano giustificate da un rapporto commerciale corredato da un effettivo riscontro fenomenologico

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di SAMO AMBIENTE, nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

## **4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

### **4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici la cui attuazione potrà essere verificata secondo i contratti di servizio, espressi nei protocolli del Modello Organizzativo di cui la SAMO AMBIENTE dovrà dotarsi.

### **4.2 Contratti**

Nei contratti con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

## 5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Pur richiamando, in generale, i compiti assegnati all' Organismo di Vigilanza al capitolo dedicato nella parte Generale, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'ODV, tra l'altro, deve:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne e/o l'operatività e idoneità di quanto previsto nei contratti infragruppo per la prevenzione dei reati tributari, anche coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni in ordine alle segnalazioni ricevute
- effettuare controlli periodici sul rispetto delle procedure interne e/o sull'operatività e idoneità di quanto previsto nei contratti infragruppo per la prevenzione dei reati tributari, anche coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo, valutandone l'efficacia a prevenire la commissione dei reati.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati Tributari, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nella parte generale.



## PARTE SPECIALE – K – PIANI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

### **1. IL PTPC DI SAMO AMBIENTE SRL**

Il CdA di SAMO AMBIENTE Srl approva annualmente l'aggiornamento al proprio Piano di Prevenzione della Corruzione, predisponendolo (come da indicazioni di ANAC) in modo da integrare il MOG 231, del quale quindi può considerarsi parte speciale.

Il Piano (PTPC) aggiornato è annualmente pubblicato sul proprio sito aziendale, nella sezione amministrazione trasparente /prevenzione della corruzione, cui si rinvia per la consultazione.

([https://www.samoambiente.it/amministrazione-trasparente\\_trashed/piano-triennale-corruzione/](https://www.samoambiente.it/amministrazione-trasparente_trashed/piano-triennale-corruzione/))